125. ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1975.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALIVERTI: Indennità di buonuscita ENPAS all'insegnante elementare Maurilio Verga (4-11872) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5333

BIAMONTE: Sottosalari nelle tipografie di Salerno appaltatrici di lavori forniti da enti pubblici (4-13638) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5334

BIGNARDI: Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di elementi estranei al settore (4-11495) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5334

BOFFARDI INES: Riduzione pedaggio e trasferimento all'ANAS del Traforo Bargagli Ferriere (Genova) (4-08525 e 12682) (risponde BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) 5335

BOFFARDI INES: Miglioramenti economico-assistenziali ai titolari di pensioni facoltative INPS (4-12190) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5336

BONIFAZI: Meccanizzazione delle pensioni dei minatori (4-13495) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5337

BUSETTO: Per la riapertura del Molino Camillotti di Pontelongo (Padova) (4-13442) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5337

CATALDO: Sollecite assunzioni presso l'ANIC nella Valle del Basento (4-12097) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5337

CESARONI: Licenziamenti nella FIBAD di Valmontone (Roma) (4-13516) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5338

PAG.

CITTADINI: Attività della società Fiburno di Milano nei comuni di Broccostella e Fontechiari (Frosinone) (4-13322) (risponde BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) 5339

D'ANGELO: Risoluzione della vertenza ENPAS-EAGAT-Federterme per evitare la crisi degli stabilimenti termali (4-12972) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5340

D'AURIA: Assistenza specialistica pediatrica diretta in Campania (4-10612) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5341

D'AURIA: Ventilato trasferimento a Milano della società ULTRA-Gas di Napoli (4-13626) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5341

DULBECCO: Sollecito pagamento delle rendite monegasche a lavoratori beneficiari residenti in Italia (4-13755) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5342

FAENZI: Ventilati trasferimenti di dipendenti delle ex case di cura assorbiti dall'INPS (4-13654) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5342

FERRI MARIO: Accordo tra gli enti mutualistici e i rappresentanti dei medici ambulatoriali sull'assistenza sanitaria in gestione diretta (4-10519) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5343

FLAMIGNI: Ventilata chiusura dei calzaturifici U. Romagnoli di Portico (Forlì) e Minerbio (Bologna) (4-09924) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5343

FLAMIGNI: Trattamento economico integrativo INAM ai lavoratori ricoverati per malattie mentali (4-10719) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5344

PAG.

FURIA: Data di cessazione dell'assistenza malattia per i lavoratori fruenti indennità di disoccupazione (4-07161) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5345

FURIA: Per la riammissione in servizio di alcuni invalidi sospesi dal lavoro da parte del lanificio Cerruti di Biella (Vercelli) (4-13193) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5345

FURIA: Ventilata chiusura della Filatura Bocchietto di Biella (Vercelli) (4-13479) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5346

GARGANO: Conferenza nazionale sulle migrazioni interne (4-13749) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5346

GAVA: Vertenza ENPAS-EAGAT sulla revisione delle tariffe per le cure termali (4-13068) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5347

GENOVESI: Revoca della circolare INPS sulla sospensione della restituzione di somme a titolari di pensioni sociali (4-13164) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5348

GIANNINI: Licenziamenti presso le Vetrerie meridionali di Castellana Grotte (Bari) (4-12070) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5348

GIRARDIN: Trattamento economico dei lavoratori componenti i seggi elettorali da parte dei datori di lavoro (4-13901) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5349

GUARRA: Sollecita liquidazione della pensione di invalidità a Giovanni Buffalino (4-13476) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5349

GUGLIELMINO: Contributi ENASARCO a favore di Giovanni Impellizzeri da parte della ditta Ponchiardi (4-13758) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5350

IANNIELLO: Comportamento del direttore sanitario facente funzione della Cassa di soccorso dell'ATAN di Napoli (4-11410) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5350

IANNIELLO: Sull'avviamento al lavoro di appartenenti alle categorie protette di Casavatore (Napoli) (4-12690) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5351

PAG.

LEZZI: Valutazione del servizio di assistentato volontario prestato dai medici negli istituti universitari ai fini previdenziali (4-12726) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5351

MAGGIONI: Opere pubbliche in Voghera (Pavia) (4-12776) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5352

MAGGIONI: Sollecita liquidazione alla insegnante Gianna Rimoldi (4-12778) (risponde MAZZARRINO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 5352

MARINELLI: Situazione pensionistica di taluni dipendenti del consorzio di bonifica della Capitanata (Foggia) (4-13573 e 13574) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5353

MARZOTTO CAOTORTA: Costituzione di una nuova sede doganale a Segrate (Milano) (4-11554) (risponde BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) 5354

MENICACCI: Rendita INAIL per inabilità permanente ad Alfonso Alunni (4-13243) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5355

MICELI VINCENZO: Strada di circonvallazione dell'abitato di Valderice (Trapani) (4-12092) (risponde BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) 5355

NICCOLAI GIUSEPPE: Entità delle competenze corrisposte dall'INPS ad avvocati di Pisa per controversie previdenziali (4-13795) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5356

OLIVI: Indennità di buonuscita agli eredi dell'insegnante Luigia Gabelli (4-13711) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5356

PATRIARCA: Orario di chiusura degli scavi di Pompei (Napoli) (4-13614) (risponde SPADOLINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*) 5357

PAZZAGLIA: Misure di sicurezza per i lavoratori di polivinile della Polisarda di Porto Torres (Sassari) (4-13852) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5357

POCHETTI: Vertenza sindacale di lavoratori dello spettacolo del settore sviluppo e stampa (4-13186) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5358

PAG.

QUARANTA: Sollecita concessione di pensione INPS a Giuseppe Salvato (4-12843) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5359

ROBERTI: Orario di chiusura degli scavi di Pompei (Napoli) (4-12013) (risponde SPADOLINI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*) 5359

ROBERTI: Assegno di superinvalidità ai pensionati dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (4-12335) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5360

ROBERTI: Mantenimento degli attuali livelli occupazionali presso la IBP-Perugina (Perugia) (4-12494) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5360

SANTAGATI: Trattamento pensionistico INPS (4-13533) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5360

TASSI: Occupazione di suolo pubblico da parte di Remigio Moia in Cisiano di Rivergaro (Piacenza) (4-12762) (risponde BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*) 5361

TASSI: Pensione INPS di reversibilità e di vecchiaia a Maddalena Malatesta (4-12898) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5361

TASSI: Liquidazione ENASARCO a Luigi Pagani (4-13467) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5362

TASSI: Assunzioni di invalidi presso la SIP di Piacenza (4-13496) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5363

TOCCO: Raddoppio pensioni degli ingegneri e architetti (4-13709) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5363

TRIPODI GIROLAMO: Miglioramenti delle prestazioni economiche antitubercolari (4-12998) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5363

TRIPODI GIROLAMO: Indennità giornaliera ai partecipanti ai corsi EISS (4-13224) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 5364

VALENSISE: Assegni di studio ai partecipanti ai corsi EISS (4-13472) (risponde TOROS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 5365

ALIVERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga urgente e necessario fare in modo che venga liquidata l'indennità di anzianità richiesta all'ENPAS dall'insegnante Maurilio Verga, residente a Mariano Comense (Como) in via Cavour, il quale ha lasciato il servizio per dimissioni volontarie dopo 22 anni, senza percepire quanto spettantegli a norma della legge n. 604. Per conoscere se ritenga, comunque, opportuno di adoperarsi affinché sia reso operante il principio posto a fondamento della legge citata sulla nullità delle disposizioni tendenti a discriminare – ai fini della liquidazione dell'anzidetta indennità – tra licenziati, collocati a riposo e dimissionari, tenuto conto, inoltre, che tale principio è stato riaffermato da una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza del 27 giugno 1968, n. 75) in cui si riconosce che il compenso finale, oltre ad avere una funzione previdenziale, ha anche sicura natura retributiva. L'indennità di anzianità, quindi, non sarebbe nient'altro che una buona parte della retribuzione periodicamente accantonata nel corso del rapporto di lavoro e pagata in un'unica soluzione al momento della sua cessazione.

(4-11872)

RISPOSTA. — L'ENPAS non ha provveduto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'insegnante elementare Maurilio Verga in quanto le dimissioni dello stesso furono accolte con decreto del provveditore agli studi di Como del 16 aprile 1963, n. 5922, ai sensi degli articoli 124 e 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'anzianità utile a quiescenza maturata dell'interessato era di anni 20, mesi 8 e giorni 24 e, pertanto, non sufficiente ad attribuirgli il diritto alla pensione ed all'indennità di buonuscita che, al tempo maturava con 25 anni di servizio.

Nel caso in questione, all'interessato spettava l'indennità *una tantum* ai sensi della legge del 2 aprile 1958, n. 322, che, ha reso noto il Ministero della pubblica istruzione, gli fu liquidata con provvedimento registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1965, registro 400, foglio 49.

Lo stesso Ministero ha altresì comunicato che con mandato di pagamento dell'8 gennaio 1965 fu disposto il versamento della somma di lire 921.170 a favore dell'INPS per la costituzione della posizione assicurativa all'interessato dal 9 gennaio 1941 al 15 aprile 1962.

Il Ministro: TOROS.

BIAMONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che precise disposizioni di legge stabiliscono che nei capitolati di appalto attinenti alla esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona previa la revoca del beneficio, ovvero l'esclusione del responsabile da qualsiasi appalto – i motivi per i quali a Salerno e provincia enti pubblici affidino lavori a tipografie che praticano il sottosalario e quali iniziative verranno prese allo scopo di sollecitare l'ispettorato del lavoro per un opportuno intervento nei confronti degli enti che non rispettano la norma in premessa. (4-13638)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Salerno, ritenendo che nella previsione dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, trovino collocazione i soli contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche e non anche i contratti di fornitura e ritenendo, altresì, che non è esclusa la possibilità degli enti di inserire nei contratti stessi la clausola dell'osservanza dei contratti di lavoro, è intervenuto presso gli enti pubblici più rappresentativi della provincia chiedendo notizie in tal senso.

Allo stato, lo stesso ispettorato, venuto a conoscenza dell'esistenza nei contratti di fornitura di clausole concernenti l'onere, a carico delle aziende, dell'osservanza delle disposizioni contrattuali di lavoro, ha assicurato che provvederà a segnalare tempestivamente ogni eventuale inadempienza che dovesse emergere nel corso della normale vigilanza alle aziende del settore.

Il Ministro: TOROS.

BIGNARDI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare al fine di combattere l'abusivismo delle iscrizioni negli elenchi nominativi dei lavoratori dell'agricoltura, specialmente diffuso in certe regioni d'Italia, per cui vengono ad usufruire dei benefici previdenziali ed assistenziali previsti a favore dei lavoratori agricoli anche elementi totalmente estranei al settore agricolo o che dedicano all'agricoltura una attività puramente marginale.

In particolare si chiede di conoscere se, comportando il fenomeno suddetto rilevantissimo sperpero di denaro (con speciale riguardo ai sussidi di disoccupazione involontaria illegittimamente concessi e percepiti), non si reputi opportuno rivedere tutto il sistema della previdenza e dell'assistenza in agricoltura o, quantomeno, rendere più efficaci i previsti controlli contro un evidente malcostume, anche d'ordine politico, che si è venuto vieppiù aggravando in questi ultimi tempi. (4-11495)

RISPOSTA. — Le regioni nelle quali il fenomeno lamentato si verifica con maggiore intensità sono quelle del sud e delle isole ove dal 1948 non è risultato possibile introdurre procedure accertative per la rilevazione dell'effettivo impiego di mano d'opera. Come è noto, infatti, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla data del 25 giugno 1962 costituiscono tuttora, e fino al 31 dicembre 1977, titolo valido per il conseguimento delle prestazioni da parte dei lavoratori per effetto di varie disposizioni legislative di proroga, ultima delle quali la legge 27 dicembre 1973, n. 852 (articolo 1).

Secondo il decreto-legge 23 gennaio 1948, n. 59, tali procedure accertative potevano essere adottate solo « in via facoltativa » dalle competenti commissioni provinciali e soltanto le commissioni dell'Italia centrale e settentrionale ritennero di avvalersi della predetta facoltà, realizzando così un sistema che permetteva di conseguire sia il necessario equilibrio tra i contributi da porre a carico dei datori di lavoro e quelli da accreditare ai lavoratori, sia l'aggiornamento degli elenchi nominativi per quanto concerne le nuove iscrizioni, la variazione annuale delle giornate lavorative attribuite agli iscritti e la tempestiva cancellazione di coloro che avevano perduto il titolo a permanere negli elenchi stessi.

L'opportunità dell'adozione in via generale di un meccanismo accertativo basato sull'effettivo impiego della manodopera venne per altro a porsi con la sentenza 25 giugno 1962, n. 65, della Corte costituzionale che, mentre censurava le norme dell'accertamento fondate su criteri presuntivi in vigore nelle suddette province meridionali ed insulari, confermava la legittimità di quelle applicate nelle province del centro-nord.

Ma anche in questa occasione le commissioni provinciali del sud e delle isole si astennero dal deliberare in tal senso.

Le numerose leggi emanate a seguito della citata sentenza (n. 322 del 1963, n. 1412 del

1964, n. 334 del 1968 e n. 83 del 1970) per altro non risolsero il problema poiché le disposizioni, che stabilivano la proroga di validità degli elenchi emessi nelle stesse province alla data del 25 giugno del 1962, non prevedevano il rilevamento dell'effettivo impegno di manodopera e, quindi, non fornivano gli strumenti accertativi indispensabili ad operare in maniera sodisfacente l'aggiornamento degli elenchi.

In realtà un sistema d'accertamento che consente la rilevazione dell'effettivo impiego della manodopera è stato introdotto nel Mezzogiorno soltanto attraverso l'articolo 1 del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 459, ed attraverso l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973: leggi che estendono alle province meridionali ed insulari le modalità accertative indicate agli articoli 7 e 15 del citato decreto-legge n. 7 del 1970.

Infatti, le predette norme conferiscono alle commissioni locali per la manodopera agricola il compito di utilizzare i dati dell'occupazione desumibili dagli atti di avviamento al lavoro in possesso delle sezioni degli uffici del lavoro, al fine di aggiornare gli elenchi a validità prorogata, effettuando nuove iscrizioni, variazioni di giornate e cancellazioni.

Allo stato, quindi, si può ritenere che la situazione potrà migliorare man mano che le ultime norme troveranno piena attuazione da parte delle competenti commissioni locali.

Non va, tuttavia, sottaciuto che l'efficienza del nuovo sistema accertativo sembra incontrare difficoltà in alcune disposizioni in materia di collocamento contenute nel decreto-legge n. 7 del 1970, quali quelle che consentono in alcuni casi l'assunzione dei lavoratori « su richiesta nominativa » (articolo 11) e soprattutto le assunzioni « dirette » (articoli 10 e 13). Infatti, il controllo sulla veridicità e regolarità di tali assunzioni, soprattutto quando avvengono nell'ambito di rapporti di parentela, risulta di difficile attuazione.

Proprio per ovviare ai lamentati inconvenienti e per ridurre il fenomeno delle indebite iscrizioni questo Ministero svolge una intensa attività di vigilanza, avvalendosi della propria organizzazione periferica nonché della collaborazione del servizio contributi agricoli unificati.

Per quanto riguarda in particolare i compiti di vigilanza in materia di elenchi nominativi, attribuiti al predetto servizio, si deve riconoscere che gli interventi degli uffici provinciali di tale ente, diretti a promuovere l'aggiornamento delle posizioni assicurative degli iscritti, trovano dei limiti ben precisi nelle attuali disposizioni di legge.

L'articolo 15 del citato decreto-legge n. 7 del 1970, infatti, attribuisce agli uffici predetti solo la potestà di apportare modifiche agli elenchi non ancora pubblicati, consentendo di escludere dagli stessi le posizioni assicurative manifestamente illegittime, ma nulla dispone relativamente agli elenchi a validità prorogata.

Riguardo alle province del centro-nord non sembra abbiano rilevanza i fenomeni denunciati nell'interrogazione, atteso che l'accertamento stesso è stato agganciato dal ricordato decreto-legge n. 7 del 1970 alle risultanze degli avvenimenti al lavoro, e pertanto la sua validità è strettamente legata alla funzionalità degli organi del collocamento, pur entro i limiti ricordati a proposito delle disposizioni che disciplinano le assunzioni a richiesta nominativa e le assunzioni dirette.

Si assicura, comunque, che a seguito del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 459, oltre allo ispettorato del lavoro anche il Servizio contributi agricoli unificati esplica un'assidua attività di vigilanza, con sopralluoghi aziendali in tutto il territorio nazionale, ai fini di una esatta applicazione delle norme che regolano l'accertamento dei contributi per le assicurazioni sociali nel settore agricolo, non mancando di applicare le sanzioni previste dalla legge nei casi di rilevate inadempienze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se, di fronte alla reazione e allo scontento persistente tra gli abitanti e nelle amministrazioni dei comuni interessati che potrebbero sfociare in manifestazioni di protesta non auspicabili, si intenda intervenire nel modo più opportuno ed efficace presso l'amministrazione della società Traforo Bargagli Ferriere della provincia di Genova per ottenere un riesame dell'ingiustificato e comunque sproporzionato aumento della tariffa di pedaggio da lire 300 a lire 400.

Tale tariffa risulta la più alta tra le autostrade della regione e già le 300 lire erano considerate troppo onerose per i lavoratori della vallata.

L'interrogante fa presente che detto traforo collega Genova con una delle zone più depresse della Liguria e l'onere gior-

naliero di lire 1.600 (4 pedaggi) incide notevolmente sul bilancio familiare dei numerosi utenti che debbonno recarsi a Genova per motivi di lavoro tanto da diventare... insostenibile.

L'interrogante chiede un intervento sollecito affinché la sodisfazione degli abitanti della vallata per la bella e attesa realizzazione non si muti in una amara delusione. (4-08525)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quanto intenda fare per una rapida soluzione del problema concernente la cessione all'ANAS del traforo Bargagli-Ferriere in provincia di Genova, per ridurre finalmente (meglio abolire) il pagamento dell'oneroso pedaggio di lire 400 ai lavoratori della zona che si recano quotidianamente a Genova per lavoro e che vengono ad accollarsi giornalmente un onere insostenibile ai loro bilanci familiari.

L'interrogante fa presente che l'importo di detto pedaggio è uno dei più cari di quelli esistenti sulle autostrade italiane e già nel gennaio del 1974 in seguito all'interrogazione n. 4-08525 aveva avuto assicurazione che questo scottante problema sarebbe stato esaminato mediante il passaggio del traforo dalla società Bargagli-Ferriere all'ANAS.

A quanto è stato comunicato sulla stampa sembra che l'ANAS non abbia attualmente i fondi per poter riscattare tale opera; qualora l'informazione fosse esatta, l'interrogante chiede che tale ente sia autorizzato ad accendere un mutuo per provvedere al più presto al passaggio di proprietà del traforo stesso, tenuto anche conto che parte degli enti pubblici facenti parte della società del traforo Bargagli-Ferriere rinuncerebbero a quanto impegnato per la costruzione purché sia dato agli abitanti della vallata questo servizio. (4-12682)

RISPOSTA. — Il problema del trasferimento all'ANAS delle opere autostradali del traforo Bargagli-Ferriere è all'esame dei competenti uffici tecnici ed amministrativi.

Intanto, la commissione per il collaudo definitivo dell'opera, opportunamente integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, allo scopo di conoscere preliminarmente il costo complessivo dell'opera, ivi compresi anche gli oneri di carattere finanziario, si è già riunita ed ha preso visione della documentazione fornita dalla società.

Alla stessa società sono stati richiesti ulteriori documenti che, secondo quanto risulta, sono in corso di approntamento.

Appena la commissione avrà svolto il suo incarico, la questione sarà sottoposta al parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Consiglio di Stato.

Il Ministro: BUCALOSSI.

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti migliorativi intendano prendere in merito all'estensione dell'assistenza sanitaria e della scala mobile ai titolari di pensioni facoltative INPS, al pari di tutti gli altri pensionati dello stesso Ente.

L'interrogante, pur tenendo conto e pur considerando le difficoltà del momento della finanza pubblica, sollecita e reputa che l'eventuale provvedimento concessivo d'assistenza sanitaria così come quello dell'aumento della scala mobile annuale indistintamente su tutte le pensioni facoltative INPS, rientrano in un quadro di una più consona applicazione di solidarietà e giustizia sociale, specialmente per questi pensionati della facoltativa che primi lavoratori, sin dal lontano 1920, credettero e contribuirono alle forme previdenziali. (4-12190)

RISPOSTA. — Come è noto, in base alla legislazione vigente, i titolari di pensione derivante dall'assicurazione facoltativa gestita dall'INPS non sono ammessi a fruire delle prestazioni assistenziali previste per i pensionati in regime obbligatorio.

Tuttavia, con il decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito in legge del 16 aprile 1974, n. 114, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali, è stato concesso ai titolari di pensioni facoltative di chiedere una integrazione in misura pari alla differenza tra l'importo della rendita e quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Ciò ha comportato di conseguenza l'automatica applicazione nei loro confronti dell'articolo 2-*bis* della legge 11 agosto 1972, n. 485, che ha esteso l'assistenza sanitaria ai pensionati sociali.

Pertanto, salvo rare eccezioni, quasi tutti i titolari di pensioni facoltative hanno

la possibilità di godere delle prestazioni sanitarie da parte dell'INAM.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

BONIFAZI, CIACCI, FAENZI E TANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento esistente fra i pensionati minatori per l'eccessivo ritardo con cui sono inviati loro gli aumenti spettanti in conseguenza degli adeguamenti delle pensioni; e del fatto che ciò è dovuto alla redazione manuale di tutta la documentazione relativa.

Per conoscere quali interventi intenda realizzare presso la direzione generale dell'INPS affinché le pratiche relative ai minatori siano espletate con le gestioni meccanizzate. (4-13495)

RISPOSTA. — La meccanizzazione delle pensioni dei minatori è in avanzata fase di realizzazione e gli aumenti dovuti per la perequazione automatica di cui al decreto ministeriale 16 ottobre 1974 e quelli previsti dalla legge 26 maggio 1975, n. 161, e dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, saranno corrisposti ai titolari entro il mese di settembre 1975.

I predetti pensionati riceveranno, ovviamente, gli aumenti successivi contemporaneamente ai titolari delle altre pensioni meccanizzate.

Il Ministro: TOROS.

BUSETTO E PEGORARO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se intendano intervenire con il massimo di tempestività e d'urgenza per contribuire a risolvere positivamente la grave situazione che si è creata nel comune di Pontelongo (Padova) per la chiusura del Molino Camillotti e il conseguente licenziamento dei dipendenti.

Per sapere se i ministri siano a conoscenza del fatto che:

1) Pontelongo si trova in uno dei comprensori più depressi della bassa padovana e del Veneto per la prolungata crisi dell'agricoltura ed uno sviluppo squilibrato e distorto;

2) a Pontelongo nel 1950 si verificarono centinaia di licenziamenti dallo zuccherificio Montesi;

3) negli anni 1960 e 1970 vi sono stati successivi licenziamenti in piccole aziende dello stesso comune;

4) il titolare Camillotti ha realizzato negli ultimi anni un progressivo aumento della produzione diminuendo la mano d'opera sicché la chiusura è ingiustificata, non potendosi accogliere quella della conquista di un nuovo contratto di lavoro da parte dei dipendenti;

5) attualmente il Molino è occupato dai lavoratori con la totale solidarietà della popolazione, del consiglio comunale e delle forze politiche democratiche per la difesa dei livelli di occupazione e delle conquiste contrattuali già realizzate.

Per sapere se ritengano di far intervenire – ove fosse necessario – l'AIMA per garantire le ordinazioni, la macinazione e la continuazione della produzione. (4-13442)

RISPOSTA. — Per l'interessamento del prefetto di Padova è stata assicurata una adeguata assegnazione di derrate da parte dell'AIMA alla società per azioni Molini Camillotti di Pontelongo.

In seguito a tale intervento, i nuovi proprietari dell'azienda, fratelli Rossetto di Bassano del Grappa, hanno provveduto a riassumere, in data 13 giugno 1975, tutti gli ex dipendenti della Camillotti, risolvendo in tal modo positivamente la vertenza in atto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

CATALDO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – premesso che, per contratto nazionale e per accordo aziendale con le organizzazioni sindacali, l'ANIC-Val Basento si è impegnata ad assumere entro il 1976 mille operai per lo stabilimento di Pisticci-Scalo; che le assunzioni dovevano essere scaglionate nel tempo e 200 lavoratori dovevano essere assunti entro il 1974; che dopo la frequenza del corso di qualificazione non è avvenuta alcuna assunzione; che anche per quanto riguarda il primo contingente del 1975 sono state raccolte soltanto le domande dei giovani aspiranti da selezionare per il corso di qualificazione senza che vi sia stata nemmeno una riunione preliminare della commissione competente che fissasse i criteri di

scelta - se ritengano opportuno intervenire con l'urgenza e la decisione che il caso richiede perché l'azienda ANIC proceda immediatamente alle assunzioni di tutti i giovani che hanno frequentato il corso di qualificazione o ne stanno ultimando la frequenza; perché la commissione speciale presso l'ufficio provinciale del lavoro proceda alle operazioni di sua competenza con garanzia da parte dell'azienda; perché entro il 1976 tutti i mille nuovi operai siano collocati in fabbrica.

Per sapere infine se ritengano che tali richieste sono giuste e fondate e vadano accolte non solo perché si tratta di rispettare accordi a vario livello, ma anche per esigenze di carattere sociale ed occupazionale, e soprattutto perché sono perfettamente compatibili con l'installazione dei nuovi impianti. (4-12097)

RISPOSTA. — In relazione agli investimenti programmati dall'ANIC nel quinquennio 1974-78 nella Valle del Basento, era stato previsto un incremento di occupazione di circa mille unità nell'arco di tutto il quinquennio.

In vista di tale incremento di occupazione l'ufficio del lavoro di Matera ha pubblicato, nel novembre 1973 e nel luglio 1974, due bandi di concorso per l'ammissione, rispettivamente di 220 e 250 lavoratori, alla frequenza di corsi per operatori tessili da avviare, al termine dell'attività addestrativa, presso le aziende ANIC di Pisticci e Manifatture Val Basento di Ferrandina.

Successivamente il predetto ufficio ha provveduto a predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dalla competente commissione provinciale per il collocamento, la relativa graduatoria che viene scrupolosamente osservata per l'avviamento ai corsi anzidetti, otto dei quali, per complessivi 170 lavoratori frequentanti, si sono già conclusi.

Ciò premesso si informa che nel 1974 sono stati assunti 135 lavoratori mentre per l'anno in corso si prevede, tra lo stabilimento ANIC di Pisticci e la Manifattura del Basento, un ulteriore incremento di 120 unità, di cui circa 110 da reperire sia tra il personale che sta frequentando corsi di qualificazione per le esigenze della Manifattura del Basento, sia tra i laureati e diplomati tecnici da addestrare nel corso dell'anno per la stessa Società e per il Centro ricerche fibre di Pisticci.

I ritardi nell'avvio dei nuovi investimenti causati dall'altissima lievitazione dei costi di realizzazione degli impianti, hanno invece costretto la società a rinviare le assunzioni dei 118 operai che, presso lo stabilimento di Pisticci, hanno frequentato i corsi di qualificazione per operatori apparecchiature tessili. Parimenti sono state interrotte le operazioni di reclutamento e selezione per ulteriori candidati da avviare ai corsi di qualificazione, in attesa del superamento della congiuntura in atto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

CESARONI E POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione determinatasi nel comune di Valmontone (Roma) dopo lo sgombero della fabbrica FIBAD già occupata dalle maestranze per impedire il licenziamento ingiustificato di 11 lavoratori e per protestare contro l'atteggiamento provocatorio del proprietario nei riguardi di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Nella FIDAB, che produce confezioni per bambini, sono occupati meno di 100 lavoratori, in massima parte donne, ed è una delle poche risorse dell'economia di Valmontone.

Per sapere quali iniziative si intendano adottare:

1) perché venga impedito il licenziamento degli 11 lavoratori e lavoratrici;

2) perché il proprietario dell'azienda venga richiamato al rispetto degli accordi sindacali e delle leggi che tutelano i diritti dei lavoratori. (4-13516)

RISPOSTA. — Il giorno 30 aprile 1975 la vertenza insorta presso la FIBAD società per azioni di Valmontone è stata conciliata nel corso di un incontro tenuto presso l'UPLMO di Roma, tra i rappresentanti del datore di lavoro, dei lavoratori, nonché del consiglio comunale di Valmontone.

Al termine del suddetto incontro è stato, infatti, sottoscritto un verbale di accordo il quale, tra l'altro, prevede:

1) la reintegrazione dei posti di lavoro ai lavoratori licenziati;

2) la richiesta di intervento della Cassa integrazione guadagni;

3) un nuovo incontro destinato all'esame di tutti i problemi connessi con l'attuale stato di crisi dell'azienda, con la partecipazione dei rappresentanti dell'ammini-

strazione comunale di Valmontone e delle forze politiche democratiche;

4) l'impegno della giunta comunale di Valmontone a compiere ogni idoneo ed opportuno intervento presso gli enti competenti, teso a reperire i fondi necessari al superamento della crisi in atto;

5) la facoltà, da parte della FIBAD società pe razioni, di procedere, nel rispetto delle norme previste dall'accordo interconfederale del 2 maggio 1965, alla riduzione del personale, nel caso di mancata verifica delle condizioni di cui ai punti precedenti.

Il Ministro: TOROS.

CITTADINI E ASSANTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere - premesso che:

1) una tale società per azioni Fiburno con sede in Milano sta da tempo portando avanti una vasta operazione speculativa gravemente lesiva degli interessi di numerosissime famiglie di coltivatori diretti oltre che pregiudizievole per molte categorie di cittadini, di associazioni ed enti territoriali diversi;

2) in particolare la suddetta società, invocando la legge 11 dicembre 1933, n. 1175, ha chiesto ed ottenuto la concessione per la derivazione di diecimila litri di acqua al secondo dal fiume Fiburno, nel territorio dei comuni Broccostella e Fontechiari (Frosinone), per impiantare una industria di pescicoltura;

3) malgrado detta legge consenta la derivazione di acqua per scopi agricoli la suddetta società, che persegue scopi ben diversi, è riuscita ad avere tutte le autorizzazioni necessarie ivi compresa quella ministeriale che ottenne dalla XI divisione in data 29 febbraio 1972, n. 286;

4) in questi giorni si stanno compiendo gli ultimi atti per procedere agli espropri e alla occupazione di urgenza dei terreni da utilizzare per gli impianti, tra cui il sopralluogo da parte dei tecnici del genio civile previsto per il 12 maggio 1975;

5) tutta questa operazione speculativa ha creato una grande apprensione nelle 60 famiglie di coltivatori di Broccostella, minacciati di essere gettati sul lastrico, e un preoccupante allarme nei comuni vicini tra cui Sora-Isola Liri che si apprestano a prendere pubblica e decisa posizione contro la consumazione di un tale incredibile fatto;

6) già un ordine del giorno di censura è stato all'unanimità votato dal consiglio generale dell'ente provinciale per il turismo di Frosinone e dall'associazione pescatori mentre numerose categorie di cittadini hanno già raccolto e continuano a raccogliere centinaia e centinaia di firme in calce ad una petizione diretta a scongiurare l'evento;

7) si sono costituiti e si vanno costituendo nella zona, come è stato anche riferito dalle cronache provinciali dei giornali, comitati di tutela e difesa delle zone interessate decisi ad opporsi a questo nuovo assalto della speculazione - quali provvedimenti urgenti ed immediati intendano adottare, ciascuno nelle proprie competenze, per giungere alla revoca delle autorizzazioni e per scongiurare il perfezionarsi della inaudita operazione.

Per sapere, infine, se ritengano di disporre una inchiesta per accertare e colpire eventuali responsabilità. (4-13322)

RISPOSTA. — Con domanda 23 novembre 1971, la società per azioni Fibreno chiese la concessione di derivare dal fiume Fibreno, in comune di Broccostella, la portata di mod. 100 per l'alimentazione idrica di uno stabilimento di troticoltura.

Con la predetta istanza la società chiese, inoltre, l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori nonché la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità degli stessi, rispettivamente, ai sensi degli articoli 13 e 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

La pratica venne preliminarmente sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale con voto 20 gennaio 1972, n. 8, espresse il parere:

1) che detta domanda fosse ammessa ad istruttoria ai sensi dell'articolo 7 del citato testo unico;

2) che fosse accordata alla stessa società la chiesta autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con dichiarazione di urgenza ed indifferibilità degli stessi dopo uno studio sulle conseguenze idrauliche delle opere progettate dalla società Fibreno e dopo gli accertamenti dell'esistenza, nel tratto di corso d'acqua interessato alla chiesta derivazione, di altre utenze che in qualche modo o in qualsiasi misura possano essere danneggiate dalla derivazione stessa.

Con ministeriale 29 febbraio 1972, n. 286/267, venne data esecuzione al predetto voto.

Con ordinanza 28 marzo 1975, n. 3365, dell'ufficio del genio civile di Frosinone, la predetta domanda di concessione con gli atti di progetto, è stata ammessa alla pubblica istruttoria di cui agli articoli 7 e

seguenti del menzionato testo unico n. 1775, durante la quale chiunque vi abbia interesse potrà presentare nei modi di legge e nei termini stabiliti nella stessa ordinanza, opposizioni, osservazioni e richieste.

L'istruttoria è ancora in corso presso il predetto ufficio del genio civile di Frosinone e dagli atti in possesso risulta che avverso l'accoglimento della citata istanza 23 novembre 1971 sono già state avanzate numerose opposizioni da parte dei comuni, enti e privati interessati dal corso d'acqua chiesto in concessione.

A conclusione dell'istruttoria, sulla precitata domanda di concessione e sugli atti d'istruttoria sarà sentito il parere della regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1972, n. 8, e poi la pratica sarà trasmessa a questo Ministero per l'esame e le determinazioni da adottare al riguardo, previo il prescritto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si precisa, infine, che sulla richiesta di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori e di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere della derivazione non è stato ancora adottato alcun definitivo provvedimento, in attesa che siano acquisiti, al riguardo, più precisi elementi di giudizio di natura tecnica.

Il Ministro dei lavori pubblici: BUCALOSSI.

D'ANGELO, VETERE E BALDASSI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per essere informati se e come intendano intervenire nei confronti dell'EAGAT, in conseguenza della burocratica disposizione che quest'ente, congiuntamente alla Federterme, ha impartito alle aziende termali di non accettare le credenziali degli assistiti ENPAS per la interruzione delle trattative con l'ente previdenziale per il rinnovo delle convenzioni relative alle cure termali per i lavoratori dipendenti dello Stato e per le loro famiglie.

Questa grave decisione, oltre ad interrompere il diritto dei lavoratori all'assistenza termale quale conseguenza di una assurda lite contrattuale tra enti pubblici, che, all'opposto, per quanto di loro competenza e nel caso specifico, dovrebbero uniformare i loro comportamenti al perseguimento di una politica di termalismo sociale, determina una drastica riduzione delle entrate per molti stabilimenti termali, come nel caso della provincia di Napoli ove le Terme stabiane, ad esempio, rischiano la riduzione degli incassi dagli attuali due miliardi di lire a soli trecento milioni, con la minaccia dell'occupazione per i circa trecento dipendenti del complesso.

(4-12972)

RISPOSTA — Nel corso del 1974 le aziende erogatrici in forma diretta delle cure termali agli assistiti dell'ENPAS hanno richiesto al predetto ente, attraverso l'EAGAT (Ente autonomo gestione aziende termali) e la Federterme, il rinnovo dei rapporti convenzionali sia sotto il profilo normativo sia economico.

Tale richiesta, che è stata motivata dall'aumento dei costi di gestione, è pervenuta all'ENPAS nel momento in cui l'ente previdenziale provvedeva a predisporre gli strumenti necessari a razionalizzare il settore delle cure termali convenzionate, allo scopo di conseguire sul piano nazionale uniformità di trattamento economico e normativo fra i vari stabilimenti termali, con conseguente possibilità di assicurare agli assistiti un buon livello di prestazioni sulle quali esercitare un controllo diretto ed efficace.

La circostanza induceva il consiglio di amministrazione dell'ENPAS a soprassedere dall'esame delle richieste avanzate dalle predette organizzazioni degli stabilimenti termali, ritenendo prioritaria la necessità della razionalizzazione del settore attraverso una nuova classificazione delle relative aziende e la unificazione della nomenclatura delle prestazioni termali.

Ciò premesso, si fa presente che il Ministero del lavoro è tempestivamente intervenuto nella questione, promuovendo numerose riunioni nel corso delle quali sono state formulate diverse ipotesi di soluzione.

Dopo laboriose trattative, il 27 maggio 1975 si è giunti alla stipula di un accordo con il quale è stato convenuto che l'ENPAS pone a disposizione delle aziende termali interessate la somma di 480 milioni di lire per la regolamentazione dei rapporti economici concernenti il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 1975, e si impegna ad applicare la vigente convenzione INAM limitatamente ai rapporti economici concernenti il periodo 1° aprile-31 luglio 1975 e, con riguardo anche ai rapporti normativi, a partire dal 1° agosto e sino alla scadenza della predetta convenzione fissata al 30 marzo 1976.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se siano al corrente dei giudizi pesantemente negativi levatisi nel paese a seguito di come si è conclusa la vertenza insorta intorno all'estensione del servizio di assitenza specialistica pediatrica diretta da parte dell'INAM che, in base alla definitiva convenzione far INAM e Federazione nazionale degli ordini dei medici, viene attuata non più soltanto a Torino, ma anche nelle province di Alessandria, Catania, Firenze, Genova, La Spezia, Livorno, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia.

Per sapere, in particolare, se risulti loro la viva protesta espressa dalla giunta regionale della Campania per l'avvenuta esclusione dalle province, in cui tali prestazioni specialistiche saranno estese, di tutte quelle del centro-sud, eccezion fatta per Catania, e fra queste, quindi, anche di Napoli che, fra i tanti disgraziati primati che detiene sul piano della salute e della sanità pubblica, vi è quello della morialità infantile con i suoi 70 bimbi morti prima del compimento di un anno di vita per ogni mille nati vivi.

Per sapere se ritengano che motivi di equità e di obiettività avrebbero dovuto consigliare la estensione del valido servizio di assistenza specialistica diretta in direzione dei bambini soprattutto nelle province che hanno la più alta mortalità infantile come quella di Napoli e di tante altre del mezzogiorno che lamentano, fra l'altro, anche la estrema mancanza di attrezzature dell'ONMI e l'assoluta insufficienza delle attività svolte da questo organismo per cui legittimamente ed insistentemente se ne chiede la eliminazione con il conseguente affidamento alle regioni del particolare compito cui era ed è preposto.

Per sapere, inoltre, se sia vero che la esclusione della provincia di Napoli è dovuta al fatto che così ha voluto l'Ordine dei medici di Napoli, che ha così fatto prevalere gli interessi gretti di ristretti gruppi di medici in contrasto con gli interessi più generali della collettività.

Per sapere, infine, se ritengano di dover intervenire affinché l'INAM istituisca le prestazioni specialistiche pediatriche dirette per tutti i bambini fino al 12° anno di età anche a Napoli ed in tutte le altre province del centro-sud nelle quali più si rende indispensabile e valida tale assistenza specialistica in sostituzione di quella generica attualmente fornita dall'INAM. (4-10612)

RISPOSTA. — Le intese intercorse tra lo INAM e la FNCOMM non riguardano l'estensione territoriale dell'assistenza specialistica pediatrica erogata dell'istituto, bensì la previsione di un nuovo sistema di rapporti con i medici.

Tale sistema, costituendo un potenziamento dell'assistenza pediatrica che già viene erogata dall'INAM in tutto il territorio nazionale. sia attraverso i medici iscritti nei comuni elenchi mutualistici sia attraverso gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione, consentirà di disporre di un ulteriore strumento nel programma di lotta contro la mortalità infantile in atto nel paese.

Il relativo accordo preliminare sottoscritto in data 5 giugno 1974 con la FNCOMM per la disciplina dell'assistenza pediatrica nell'ambito dell'assistenza medico-pediatrica, il quale era rimasto inizialmente bloccato in seguito all'emanazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, ha potuto successivamente – in virtù delle modifiche apportate al suddetto decreto con la legge di conversione del 17 agosto 1974, n. 386 – avere regolare definizione attraverso la ratifica del consiglio di amministrazione e la prescritta approvazione, intervenuta in data 13 febbraio 1975, dei ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.

Per effetto della specifica disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge di conversione — la quale ha fatto salvi i soli accordi già sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge stessa – la norma convenzionale che prevedeva l'iniziale applicazione, a titolo sperimentale, dell'accordo per l'assistenza pediatrica in un limitato numero di province, ha dovuto necessariamente essere confermata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria.* — Per sapere se risulti loro che a Napoli si paventa la cessazione delle attività lavorative della ULTRA-GAS, con sede in via Francesco e Salvatore Imparato ed il loro trasferimento a Milano, con conseguente licenziamento di circa 50 dipendenti che andrebbero ad ingrossare la già vasta area di disoccupati ed a rendere ancora più drammatica la situazione occupazionale che ha raggiunto limiti estremi recentemente con la avvenuta chiusura di alcune altre fabbriche e

la riduzione di attività produttive di tante altre.

Per sapere se e come s'intenda intervenire affinché il paventato pericolo sia allontanato e perché sia garantito il lavoro ai dipendenti dell'ULTRA-GAS. (4-13626)

RISPOSTA. — Le circa 50 unità occupate presso la filiale di Napoli della ULTRA-GAS Società per azioni, non sembrano, al momento, correre alcun rischio di perdere il posto di lavoro in quanto eventuali variazioni agli attuali livelli occupazionali saranno decisi, ha assicurato l'azienda, all'atto dell'approvazione del programma di ampliamento dello stabilimento napoletano, già da tempo giacente presso la Regione e per la cui approvazione mancano tuttora i pareri favorevoli degli enti locali

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

DULBECCO E NOBERASCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio determinato, fra i lavoratori pensionati ex frontalieri, dai notevoli ritardi con i quali l'INPS eroga le prestazioni ad essi dovute.

In particolare, mentre la Cassa di compensazione di Monaco Principato ha già provveduto a versare all'INPS, sin dal 15 aprile 1975, gli importi dovuti, ancora nulla è stato versato agli aventi diritto per i ratei di pensione maturati nel trimestre gennaio-marzo 1975.

Gli interroganti chiedono pertanto quali misure urgenti il ministro intenda porre in essere per garantire l'immediato versamento degli arretrati ed evitare per il futuro che si ripetano i lamentati ritardi. (4-13755)

RISPOSTA. — Ai sensi dei vigenti accordi italo-monegaschi in materia di sicurezza sociale, il pagamento delle rendite monegasche a beneficiari residenti in Italia viene effettuato in rate trimestrali posticipate per il tramite della direzione generale dell'INPS che ci provvede mediante emissione di assegni di conto corrente postale localizzati sulla base delle liste di variazione trimestralmente rimesse dalla competente Cassa estera.

Non si esclude che motivi contingenti (disguidi postali nella ricezione delle liste di variazioni, ritardato invio della rimessa, ecc.) possano a volte influire nell'espletamento dei predetti adempimenti, provocando qualche lieve ritardo.

Per quanto concerne in particolare il ritardo del pagamento della rata relativa al 1° trimestre 1975, si precisa che la causa che ha determinato il malcontento dei pensionati è da attribuire alla tardiva rimessa dei fondi da parte dell'Ente estero.

Infatti la stessa Cassa estera è stata sollecitata prima con nota del 15 aprile 1975 e poi telegraficamente il successivo 28 aprile perché provvedesse al relativo accredito degli importi da corrispondere ai pensionati.

Pervenuta in data 7 maggio la comunicazione riguardante la disponibilità dei fondi, l'INPS ha provveduto, entro il 12 dello stesso mese, all'invio degli assegni postali all'ufficio dei conti correnti per le relative operazioni di vidimazione e di inoltro degli stessi ai beneficiari.

Si assicura, comunque, che non si mancherà, per quanto di competenza, di adottare ogni possibile accorgimento atto a eliminare gli inconvenienti lamentati.

Il Ministro: TOROS.

FAENZI, DULBECCO, BONIFAZI, CIACCI E NICCOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del malcontento che esiste fra i dipendenti degli ex ospedali INPS, che hanno optato per mantenere il rapporto di impiego con l'istituto e che, a seguito della circolare del 2 agosto 1974, n. 1812806, si vedono minacciati di essere trasferiti in sedi distanti dai rispettivi luoghi di origine o da quelli in cui prestavano servizio al momento della costituzione degli enti ospedalieri.

È da notare, infatti, che questi dipendenti, dopo anni di trasferimenti e di permanenze in sedi distanti e precarie, con la circolare in questione vedono il pericolo di dover iniziare un nuovo tirocinio e di dover sopportare nuovi sacrifici che colpiscono i loro interessi e quelli delle loro famiglie.

Per tali ragioni chiedono di conoscere se il Governo ritenga opportuno e possibile procedere con criteri di umanità e di giustizia e accogliere le singole istanze sia attraverso il mantenimento in soprannumero, sia utilizzando allo scopo una parte dei 3.500 posti in organico decisi recente-

mente, sia consentendo il trasferimento di tali dipendenti INPS ad altri uffici statali e parastatali che sono carenti di personale. (4-13654)

RISPOSTA. — Si premette che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 303 del 1974, il personale a rapporto d'impiego delle ex case di cura costituite in enti ospedalieri ha potuto scegliere di rimanere alle dipendenze dell'INPS per essere utilizzato nelle mansioni corrispondenti al ruolo rivestito presso gli ospedali; si sono avvalsi di tale facoltà 888 elementi, 157 dei quali hanno, per altro, successivamente revocato la domanda di opzione.

Il problema dell'assegnazione di tali dipendenti è stato portato all'esame degli organi deliberanti dall'istituto i quali, tenendo anche conto delle osservazioni e degli indirizzi del collegio sindacale, hanno ritenuto che detto personale dovesse essere distribuito in relazione alle strette esigenze di servizio delle singole unità funzionali, senza per altro tralasciare l'esame di circoscritti casi degni di considerazione particolare (carico familiare e documentati motivi di salute).

In base agli anzidetti princìpi, 484 dipendenti sono stati già assegnati alle sedi di loro gradimento; per le rimanenti 247 unità è in corso il provvedimento di assegnazione a sedi il più possibile gradite, sulla base di una graduatoria che tiene conto dell'anzianità di servizio all'istituto e del carico familiare. Molti di tali dipendenti avevano chiesto in alternativa di essere trasferiti a sedi diverse dalla città di attuale residenza per cui le unità che non troveranno sodisfacente sistemazione saranno pochissime ed è da presumersi che, in un ragionevole lasso di tempo, possano vedere sodisfatte le loro aspirazioni.

Per completezza di informazione, si fa presente che il personale di cui trattasi prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione può revocare la domanda di opzione e rimanere presso l'ospedale di attuale appartenenza.

Il Ministro: TOROS.

FERRI MARIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro.* — Per conoscere se siano al corrente delle trattative in corso circa l'imminente formalizzazione del rapporto fra gli enti mutualistici e rappresentanze di medici ambulatoriali operanti in gestione diretta.

Tale iniziativa, se concretizzata, per l'entità degli oneri finanziari che comporta, assolutamente non giustificata da obiettive esigenze (poiché questi medici godono già di un trattamento economico e normativo di tutto favore), non solo sarebbe in contrasto con il decreto-legge di prossima pubblicazione sulla estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, ma pregiudica notevolmente l'attuazione della riforma sanitaria.

L'interrogante chiede quali provvedimenti i ministri intendano prendere per bloccare le trattative e per annullare eventuali accordi contro i quali si sono già pronunciate le confederazioni e i sindacati dei lavoratori. (4-10519)

RISPOSTA. — In data 28 maggio 1974 tra gli enti mutualistici, la FNOOMM ed il sindacato dei medici ambulatoriali è stato sottoscritto l'accordo che rinnova fino al 31 dicembre 1976 la convenzione nazionale per l'erogazione dell'assistenza sanitaria negli ambulatori in gestione diretta, scaduta il 31 dicembre 1973.

Tale accordo, successivamente ratificato con delibere dei competenti consigli di amministrazione degli enti mutualistici interessati, è stato approvato in data 14 febbraio 1975 dai ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il predetto articolo, infatti, ha espressamente previsto la possibilità che le convenzioni e relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici, anche se ratificate con delibere dei competenti consigli di amministrazione successivamente alla data del decreto in questione, operino, se sottoposte all'approvazione dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

FLAMIGNI, GIADRESCO, VESPIGNANI E VENTUROLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'intendimento del calzaturificio « U. Romagnoli » società per

azioni di chiudere le due fabbriche di Portico (Forlì) e Minerbio (Bologna), con il licenziamento delle maestranze, proposito comunicato recentemente in un incontro con i rappresentanti sindacali e con i consigli di fabbrica. La comunicazione ha suscitato vivissimo malcontento tra tutta la popolazione delle zone interessate e ha determinato la protesta di tutti i lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, delle amministrazioni comunali, di tutti i partiti politici preoccupati delle gravi conseguenze sociali e dei danni che colpirebbero l'economia di interi comuni.

Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per far recedere il calzaturificio Romagnoli dalla posizione assunta, per sollecitare le necessarie misure di ristrutturazione e miglioramenti aziendali per garantire il mantenimento e la crescita dei livelli di occupazione. (4-09924)

RISPOSTA. — In data 12 maggio 1975 le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno espresso parere favorevole sulla istanza di ulteriore proroga - trimestre gennaio-aprile 1975 - del trattamento straordinario di integrazione salariale avanzata a suo tempo dalla direzione del calzaturificio « U. Romagnoli » società per azioni a favore dei propri dipendenti degli stabilimenti di Portico di Romagna e di Minerbio.

Il compimento del processo di ristrutturazione aziendale della predetta società ha per altro determinato la chiusura dello stabilimento di Minerbio e, a seguito di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, è stato attuato il graduale assorbimento delle maestranze, ivi occupate, presso lo stabilimento di San Lazzaro di Savena, ferma restando la prosecuzione dell'attività produttiva presso lo stabilimento di Portico di Romagna.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

FLAMIGNI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per far fruire ai lavoratori ricoverati in ospedali psichiatrici le stesse indennità e trattamenti economici integrativi previsti per le forme morbose diverse dall'infermità mentale.

L'interrogante fa osservare che il mancato riconoscimento dell'onere di ricoveri psichiatrici da parte degli enti mutualistici e previdenziali contrasta con i principi di un sistema di sicurezza sociale inteso ad assicurare al cittadino bisognoso di cure adeguati ed uguali interventi, senza discriminazioni derivanti dal tipo di malattia.

Per conoscere come intendano risolvere tale problema nel quadro delle riforme del sistema previdenziale e sanitario e per sapere se in attesa dell'attuazione della riforma non intendano intervenire per il riconoscimento da parte degli enti previdenziali e mutualistici della competenza passiva per i ricoveri psichiatrici.

L'interrogante ricorda infine che numerose decisioni del Consiglio di Stato e di organi della giurisdizione ordinaria hanno contestato la legittimità del mancato riconoscimento dell'onere dei ricoveri psichiatrici da parte degli enti mutualistici e previdenziali anche in materia di ricoveri di autorità, ritenendo che l'intervento dell'amministrazione provinciale debba limitarsi soltanto agli infermi privi di assistenza mutualistica e assicurativa. (4-10719)

RISPOSTA. — Questo Ministero, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene residuale l'intervento delle province rispetto a quello della mutualità nei casi di ricoveri in ospedali psichiatrici, con lettera del 26 marzo 1975, ha impartito istruzioni all'INAM perché provveda, in occasione di malattie mentali, a corrispondere ai propri iscritti l'indennità economica di malattia, beninteso entro i limiti e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico.

Si è inteso dare in tale modo soluzione ad un problema di assistibilità in regime mutualistico delle malattie mentali; assistibilità che costituisce presupposto giuridico per la stessa titolarità del diritto all'assistenza ospedaliera giusto il combinato disposto degli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Per quanto riguarda, invece, i conflitti di competenza in materia di spedalizzazione, si precisa che gli stessi non rivestono ormai più carattere di attualità, essendo superati per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 386 del 1974 che, come è noto, hanno trasferito alle regioni i compiti connessi all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

FURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato che gli uffici periferici dell'INAM fanno cessare il godimento dell'assistenza di malattia per i lavoratori fruenti dell'indennità speciale di disoccupazione, di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il giorno stesso in cui scade la corresponsione dell'indennità speciale di disoccupazione.

Considerato che ciò è in contrasto con quanto stabilisce l'articolo 4 citato, laddove afferma che l'assistenza sanitaria deve essere fruita dai lavoratori « secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate » (le quali per l'appunto prevedono che ad ogni lavoratore che abbia cessato l'attività lavorativa deve essere riconosciuto un periodo assistenziale per altri 180 giorni a partire dall'ultimo lavorato); considerato ancora che i lavoratori beneficiari di soli sei mesi di disoccupazione speciale (e sono la maggioranza), secondo l'interpretazione dell'INAM, avrebbero diritto ai soli 180 giorni già previsti per la disoccupazione normale, e che dunque la nuova norma della legge n. 464 non arrecherebbe loro alcun beneficio; l'interrogante chiede di sapere in quale modo intenda intervenire affinché l'INAM centrale dirami nuove disposizioni, dalle quali risulti che l'interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge n. 464 fa sì che ad ogni lavoratore deve essere riconosciuto, a partire dall'ultimo giorno indennizzato con la disoccupazione speciale, un ulteriore periodo di 180 giorni di assistenza per malattia. (4-07161)

RISPOSTA. — Ai sensi della vigente disciplina contrattuale e legislativa (articoli 7 e 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 e articolo unico della legge 24 novembre 1970, n. 966), in caso di sospensione o cessazione della prestazione di lavoro, il diritto del lavoratore alle prestazioni sanitarie ed economiche è limitato ai casi di malattia che insorgono, rispettivamente, entro sei e due mesi decorrenti dalla data di sospensione o cessazione dell'attività di lavoro.

Pertanto la circostanza che il lavoratore stesso sia destinatario delle particolari provvidenze previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 464, articolo 4, non determina un differimento della decorrenza del periodo di protrazione della copertura di cui all'articolo unico della legge prima citata.

Considerato che dall'attento esame delle norme al riguardo non è emersa alcuna possibilità di una diversa loro interpretazione, questo Ministero, al fine di pervenire all'auspicata soluzione della questione, ha provveduto a predisporre un'apposita disposizione che è stata inserita nel provvedimento riguardante la garanzia del salario.

Il Ministro: TOROS.

FURIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia informato del grave ed arbitrario provvedimento di cui si è resa responsabile la direzione del lanificio fratelli Cerruti di Biella (Vercelli) nei confronti di cinque lavoratori invalidi suoi dipendenti, sospesi dal lavoro a zero ore e posti in cassa integrazione con la motivazione di un loro rifiuto a svolgere un lavoro diverso (dalla cernita tubetti nel reparto carderia all'operazione di estrazione molle nel reparto tintoria).

Il consiglio di fabbrica, investito della questione, ha appurato che i lavoratori invalidi interessati hanno espresso la loro viva preoccupazione e la loro contrarietà ad essere utilizzati in quel nuovo lavoro, dato l'alto grado di nocività a cui sarebbero stati sottoposti, anche per le loro già precarie condizioni di salute: un lavoratore è invalido al 50 per cento, con collocazione obbligatoria, per infarto; gli altri quattro sono affetti da artrosi deformanti ed altre complicazioni (tre hanno avuta riconosciuta l'invalidità civile nel corso del rapporto di lavoro, il quarto ha la pratica in corso).

Al rifiuto della direzione aziendale di rivedere il proprio atteggiamento, le maestranze dello stabilimento hanno espresso la loro indignazione e la loro protesta con una fermata del lavoro di un'ora e, nel corso di una assemblea, hanno dato mandato al consiglio di fabbrica di denunciare il fatto alle autorità competenti e di richiedere il loro intervento, nonché di procedere anche per vie legali in difesa dei cinque lavoratori invalidi.

Tutto ciò premesso e anche in considerazione dei lati umani che la vicenda mette in luce, l'interrogante chiede altresì in quale modo intenda intervenire per fare recedere la direzione dall'ingiustificato provvedimento e per garantire ai cinque lavoratori il ripristino di condizioni di normale lavoro. (4-13193)

RISPOSTA. — A seguito degli accertamenti svolti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Vercelli nei confronti del lanificio fratelli Cerruti di Biella è risultato che la ditta, nel sospendere a zero ore i 5 invalidi indicati nell'interrogazione, ha eluso le finalità previste dalla legge n. 482 del 1968 sul collocamento obbligatorio. Essa, pertanto, è stata diffidata a riammettere, entro cinque giorni, in servizio gli invalidi sospesi, in osservanza delle norme contenute negli articoli 10, 11 e 23, secondo comma, della legge sopraindicata.

Nel dare assicurazione che, in caso contrario, il predetto ispettorato del lavoro procederà ad applicare nei confronti del lanificio Cerutti le sanzioni previste dalla legge, si ritiene opportuno informare che la ditta medesima è passata recentemente sotto amministrazione controllata.

Il Ministro: TOROS.

FURIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano informati che la direzione della Filatura Bocchietto di Biella, adducendo a motivazione difficoltà di carattere finanziario, ha deciso la cessazione di ogni attività ed il licenziamento senza preavviso di tutti i 54 dipendenti operai e impiegati.

Dopo le prime avvisaglie i dipendenti hanno deciso l'assemblea permanente all'interno dello stabilimento. Quando poi l'azienda ha inviato le lettere di licenziamento, i dipendenti hanno proclamato l'occupazione dello stabilimento, che proseguirà sino a quando la situazione non verrà sbloccata positivamente con l'assicurazione del posto di lavoro per tutti i lavoratori interessati.

Su richiesta dei sindacati ha già avuto luogo un incontro in sede di Unione industriale biellese, ma l'esito è stato negativo.

Tutto ciò premesso ed anche in considerazione del fatto che la chiusura della Filatura Bocchietto si aggiunge a quella di numerose altre aziende tessili, mentre migliaia di altri lavoratori sono in cassa integrazione, l'interrogante chiede altresì di conoscere in che modo intendano intervenire allo scopo di creare le condizioni affinché l'azienda possa riprendere la propria attività e ritirare tutti i licenziamenti. (4-13479)

RISPOSTA. — In data 3 giugno 1975 presso la sezione zonale del lavoro di Biella, convocata dal direttore provinciale del lavoro di Vercelli, ha avuto luogo una riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della ditta Filatura Luigi Bocchietto & C., assistiti dall'Unione industriale biellese, ed una delegazione di lavoratori, assistiti dai rappresentanti sindacali provinciali dei lavoratori della FILTEA-CGIL, FILTA-CISL e UILTA-UIL.

A conclusione della riunione è stato raggiunto il seguente accordo:

1) l'azienda acconsente a soprassedere ai licenziamenti a suo tempo effettuati riguardanti 40 operai;

2) le parti concordano di ritrovarsi entro la fine del mese di agosto 1975;

3) l'azienda si impegna a presentare all'INPS le previste domande per l'intervento della Cassa integrazione guadagni per gli operai di cui al primo punto a partire dal mese di maggio 1975;

4) l'azienda corrisponderà, il 30 giugno 1975, a ciascun lavoratore un acconto sulle spettanze di lire 50 mila.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TODROS.

GARGANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere – premesso che:

1) il fenomeno delle migrazioni di massa all'interno del paese si è concretizzato nello spostamento verso i grandi capoluoghi e le aree industrializzate dell'Italia nord-occidentale di oltre sette milioni di cittadini;

2) sono drammatiche le conseguenze che questo massiccio spostamento di popolazione ha avuto per tutta la società nazionale sul piano dell'economia, delle strutture della finanza pubblica e su quello demografico e sociale;

3) tale fonemono ha creato, e crea, ai margini delle maggiori città, delle ingenti sacche di sottoproletariato ambientale, causa di un costante stato di disagio che determina gravi risvolti di tensioni sociali – il suo pensiero circa l'organizzazione di una « Conferenza nazionale delle migrazioni interne », proposta della Unione nazionale delle associazioni tra immigrati ed emigrati (UNAIE), per un esame approfondito delle cause e delle conseguenze di uno dei fenomeni più sconvolgenti della società nazionale ed individuare le adeguate linee per risolverlo. (4-13745)

RISPOSTA. — Si concorda con l'interrogante sulla situazione che si è venuta a determinare nelle aree di maggiore concentrazione industriale a seguito del massiccio e disordinato afflusso di manodopera dalle regioni meno sviluppate. Le infrastrutture con le quali si dovrebbe far fronte ai numerosi problemi creati dalla presenza di tale manodopera - che nella maggior parte dei casi è orientata per un trasferimento definitivo - sono in effetti inadeguate sotto l'aspetto sia quantitativo sia che qualitativo e ciò comporta inevitabilmente notevoli disagi per gli immigrati ed evidenti riflessi negativi anche sul resto della popolazione.

L'ampiezza e l'urgenza di tali esigenze vanno per altro considerate nel più ampio contesto dell'intera situazione economica italiana che pone le forze politiche, sindacali ed economiche di fronte ai gravi problemi dello sviluppo e dell'occupazione, la cui soluzione rivolta al superamento dello squilibrio tra nord e sud non può prescindere dal superamento di quegli aspetti negativi connessi ad un inurbamento che in moltissimi casi si svolge in condizioni sociali inaccettabili.

Si tratta, in altri termini, di modificare una realtà abbastanza nota la quale, più che richiedere un approfondimento conoscitivo attraverso lo svolgimento di una conferenza nazionale sull'emigrazione interna, pone l'esigenza di interventi immediati alla cui predisposizione concorrono, in questi giorni, i colloqui tra Governo e sindacati sui problemi generali dell'emigrazione e del Mezzogiorno in particolare e che vanno visti, tra l'altro, nel quadro delle iniziative rivolte al rilancio dell'edilizia, alla riforma sanitaria, alla ristrutturazione dell'agricoltura, al sempre più incisivo apporto organizzativo e finanziario delle regioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

GAVA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendano svolgere il loro autorevole intervento nella vertenza fra l'EAGAT e l'ENPAS sulla revisione delle tariffe per le cure termali. Tale vertenza si trascina da molto tempo ed ora è giunta ad un punto cruciale. Se la soluzione di essa dovesse tardare potrebbero scaturire conseguenze gravemente pregiudizievoli per gli occupati del settore e particolarmente per l'avvenire della società per azioni Terme Stabiane, di proprietà dell'EAGAT e del comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

La predetta società di gestione degli stabilimenti di Castellammare di Stabia, l'unica del settore fra quelle a partecipazione statale che, da un certo tempo a questa parte, chiude ogni anno la propria attività remunerando il capitale, come rilevò l'allora ministro delle partecipazioni statali Ferrari-Aggradi esaminando nella Commissione bilancio i risultati della gestione dell'EAGAT, trae il 37 per cento dei ricavi dalle prestazioni che eroga a favore dei mutuati ENPAS.

L'EAGAT ha ora ingiunto a tutte le proprie aziende di non accettare credenziali impegnative dell'ente mutualistico degli statali fino a quando non sarà chiusa la vertenza in atto. L'attuazione eventuale di questa direttiva, emanata quando le trattative erano insabbiate, rappresenterebbe un colpo mortale per le Terme Stabiane che, con incidenti ripercussioni sulla economia di tutta la zona che dall'attività termale trae apporti essenziali, vedrebbero così compromessi i risultati di un indirizzo largamente sociale da tempo perseguito con duri sacrifici anche delle maestranze.

C'è, quindi, la più urgente necessità che le parti, mercé il sollecito intervento dei ministri competenti, in un clima di reciproca comprensione delle rispettive esigenze, trovino un utile punto di incontro e chiudano positivamente la vertenza.

A tal fine si chiede l'ulteriore intervento dei ministri interessati. (4-13068)

RISPOSTA. — Nel corso del 1974 le aziende erogatrici in forma diretta delle cure termali agli assistiti dell'ENPAS hanno richiesto al predetto ente, attraverso l'EAGAT (Ente autonomo gestione aziende termali) e la Federterme, il rinnovo dei rapporti convenzionali sia sotto il profilo normativo sia economico.

Tale richiesta, che è stata motivata dall'aumento dei costi di gestione, è pervenuta all'ENPAS nel momento in cui l'Ente previdenziale provvedeva a predisporre gli strumenti necessari a razionalizzare il settore delle cure termali convenzionate, allo scopo di conseguire sul piano nazionale uniformità di trattamento economico e nor-

mativo fra i vari stabilimenti termali, con conseguente possibilità di assicurare agli assistiti un buon livello di prestazioni sulle quali esercitare un controllo diretto ed efficace.

La circostanza induceva il consiglio di amministrazione dell'ENPAS a soprassedere dall'esame delle richieste avanzate dalle predette organizzazioni degli stabilimenti termali, ritenendo prioritaria la necessità della razionalizzazione del settore attraverso una nuova classificazione delle relative aziende e la unificazione della nomenclatura delle prestazioni termali.

Ciò premesso, si fa presente che il Ministero del lavoro è tempestivamente interveuto nella questione, promuovendo numerose riunioni nel corso delle quali sono state formulate diverse ipotesi di soluzione.

Dopo laboriose trattative, il 27 maggio 1975 si è giunti alla stipula di un accordo con il quale è stato convenuto che l'ENPAS pone a disposizione delle aziende termali interessate la somma di 480 milioni di lire per la regolamentazione dei rapporti economici concernenti il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 marzo 1975, e si impegna ad applicare la vigente convenzione INAM limitatamente ai rapporti economici concernenti il periodo 1° aprile-31 luglio 1975 e, con riguardo anche ai rapporti normativi, a partire dal 1° agosto e sino alla scadenza della predetta convenzione fissata al 30 marzo 1976.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

GENOVESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come intenda provvedere nei tempi più brevi a sanare la situazione, notevolmente grave, determinatasi in ordine alla mancata applicazione dell'articolo 2-*quinquies* della legge 16 aprile 1974, n. 114, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo stesso.

Sulla base del dettato della legge in questione, l'INPS è tenuto alla restituzione di somme trattenute in ossequio a quanto disposto dalla normativa precedentemente in atto, con vantaggi notevoli per i titolari di pensioni sociali.

L'Istituto, per altro, ha emesso, in data 5 agosto 1974, una circolare, n. 60006 - Prs. n. 15803 O.n. 1007 G.S./175, che sospende talune restituzioni, in attesa dei criteri relativi al calcolo delle ritenute fiscali da applicare.

Dalla data della circolare non è stato dato di avere più alcuna notizia sui tempi di applicazione del dispositivo di legge di cui trattasi e ciò ha causato, in moltissimi casi, danni assai sensibili agli interessati, che, nonostante ripetute sollecitazioni rivolte all'INPS, come pure al ministro interessato, non hanno avuto alcun cenno che servisse a rassicurarli sulla possibilità di godere, in tempi sufficientemente contratti, del diritto loro riconosciuto.

L'interrogante chiede dunque di sapere se il ministro interessato intenda disporre per la revoca immediata della circolare emessa dall'INPS che, oltre a limitare in concreto il diritto di una larga massa di cittadini, sembra rappresentare un tentativo di vanificare una legge emessa dal Parlamento o, quanto meno, di ritardarne gli effetti in termini assolutamente inaccettabili, soprattutto fatto riferimento al settore particolarmente delicato nel quale essa opera. (4-13164)

RISPOSTA. — La direzione generale dell'INPS ha assicurato di aver impartito alle sedi provinciali le istruzioni per il rimborso ai pensionati di vecchiaia delle somme ad essi dovute ai sensi dell'articolo 2-*quinquies* della legge 16 aprile 1974, n. 114.

Si fa presente che, prima di dar corso alla concreta attuazione dell'anzidetta disposizione, si è reso necessario risolvere in via pregiudiziale numerosi problemi connessi, soprattutto, con il regime fiscale introdotto, per le somme da corrispondere a titolo di arretrati, dalla recente riforma tributaria.

In proposito, attesa la novità delle questioni insorte e la necessità di dare ad esse una soluzione di carattere globale, che rispondesse alla disciplina legislativa e alla peculiarità del campo di azione dell'istituto, che eroga prestazioni di carattere previdenziale, si è posta, infatti, l'esigenza di acquisire preventivamente il parere del competente Ministero delle finanze.

Il Ministro: TOROS.

GIANNINI, GRAMEGNA E PICCONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che da circa 20 giorni le maestranze della società per azioni Vetrerie meridionali presidiano la fabbrica sita in Castellana Grot-

te (Bari) al fine di respingere la pretesa padronale di licenziare 115 lavoratori, pari a circa un quarto dei dipendenti.

Per sapere, inoltre, quali iniziative intenda prendere per scongiurare la prospettiva del licenziamento e per garantire gli attuali livelli di occupazione, visto che quelle messe in atto dall'ufficio regionale del lavoro non hanno prodotto alcun effetto positivo in tal senso e considerato che la fabbrica è sorta grazie all'investimento di denaro pubblico (circa 3 miliardi di lire) proprio al fine di creare nuovi posti di lavoro e tonificare la economia in una zona della provincia di Bari a bassissimi indici di sviluppo industriale.

La società per azioni Vetrerie meridionali tenta di giustificare la grave richiesta di licenziamenti, sostenendo che la fabbrica di Castellana Grotte e tutto il settore del vetro sarebbero investiti dalla crisi e che una richiesta di dichiarazione di crisi del settore sarebbe stata avanzata dagli industriali al ministro interessato, richiesta che gli interroganti ritengono debba essere respinta.

I sindacati e le maestranze, sostenuti da un largo schieramento di opinione pubblica e di assemblee elettive locali, contestano validamente le motivazioni padronali: la fabbrica ed il settore non sono in crisi, la situazione delle scorte è normale, il mercato dei contenitori di vetro è attivo, la Società per azioni Vetrerie meridionali recentemente ha acquistato da altre fabbriche un certo quantitativo di bottigliette di vetro per sodisfare gli ordinativi della propria clientela e la operazione licenziamenti rientra nel disegno di cosiddetta ristrutturazione dell'azienda, che dovrebbe consentire l'elevamento a dismisura dei propri profitti, sacrificando essenziali valori umani, dei singoli lavoratori e della comunità di Castellana Grotte e della zona. (4-12070)

RISPOSTA. — La vertenza insorta presso lo stabilimento delle Vetrerie meridionali di Castellana Grotte, dopo i vari tentativi di composizione esperiti con esito negativo sia presso l'ufficio regionale del lavoro di Bari sia presso l'Ente regione, è stata conciliata presso la pretura di Putignano con la sottoscrizione di un accordo che prevede la revoca del provvedimento di licenziamento, la sospensione a zero ore di trenta dipendenti e la riduzione dell'orario a 24 ore settimanali per tutti gli altri dipendenti.

Il Ministro: TOROS.

GIRARDIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali iniziative intenda prendere per far sì che i lavoratori, che vengono designati quali componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative, abbiano, da parte dei datori di lavoro, lo stesso trattamento previsto per le elezioni politiche.

Risultando che alcuni enti sono orientati a realizzare una tale giusta parificazione, la discriminazione lamentata mette ancor più in disagio e difficoltà quei cittadini lavoratori che devono adempiere ad una così delicata ed importante funzione pubblica. (4-13901)

RISPOSTA. — L'art. 119 del testo unico delle leggi per le elezioni politiche, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, attribuisce ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni di presidente, di scrutatore, di rappresentante di lista, il diritto a usufruire di tre giorni retribuiti in aggiunta al periodo annuale di riposo.

Ciò premesso, si fa presente che più volte e da più parti è stato posto il quesito se simile trattamento poteva estendersi in via di interpretazione analogica in occasione delle elezioni amminsitrative. Ma ad esso, sentito il parere del Ministero dell'interno, è stata fornita risposta negativa dal momento che lo specifico disposto di legge, nel derogare al principio generale della corrispettività tra prestazione di lavoro e retribuzione, ha carattere eccezionale; con la conseguenza che la propria area di operatività oggettiva e soggettiva non è suscettibile di ampliamento nel senso indicato.

Tutto questo naturalmente secondo il logico schema di diritto formale, mentre sostanzialmente, ove si consideri che sia nello un caso sia nell'altro le ragioni obiettive dell'assenza dal lavoro sono identiche, emerge in modo piuttosto chiaro la problematica traente causa dal concetto di giustizia distributiva a cui pure si ispira il nostro ordinamento giuridico. Il suo avvio a soluzione, però, può aversi unicamente mediante una iniziativa a livello legislativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non ancora è stata liquidata

la pensione di invalidità al signor Buffolino Giovanni nato il 4 luglio 1931 a Sant' Agata dei Goti (Benevento), nonostante la sentenza del tribunale di Benevento n. 27/74, in data 11 gennaio 1974, con la quale veniva riconosciuto al Buffolino il diritto alla pensione medesima. (4-13476)

RISPOSTA. — Le operazioni di liquidazione della pensione di invalidità del signor Buffolino Giovanni, nato il 4 luglio 1931 a Sant'Agata dei Goti, sono in corso.

Si fa presente, inoltre, che l'INPS, in attesa che il pensionato faccia pervenire la dichiarazione di responsabilità circa lo stato di occupazione, ha disposto l'emissione di un assegno a titolo di acconto pari a lire 1 milione. A ricezione di detta dichiarazione, lo Istituto provvederà ad emettere un ulteriore assegno pari alla differenza di quanto già corrisposto a titolo di acconto e il definitivo importo degli arretrati.

Il Ministro: TOROS.

GUGLIELMINO E CERRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di recupero contributi da parte dell'ENASARCO contro la ditta fratelli Panchiardi, domiciliata a Lumezzane San Sebastiano Montesuello, 44 (Brescia), a favore del rappresentante di commercio Impellizzeri Giovanni di Catania (Via Caronda, 462).

Per sapere quali iniziative si intendano adottare per una sollecita soluzione della pratica, considerato che l'Impellizzeri ha interessato l'ENASARCO per il recupero di cui trattasi sin dal 7 agosto 1974. (4-13758)

RISPOSTA. — In data 11 novembre 1974 l'ENASARCO comunicava al signor Impellizzeri che la ditta Fratelli Ponchiardi non aveva fatto alcun versamento a suo favore e gli inviava l'apposito modulo da compilare e da restituire corredato dai documenti necessari ai fini dell'intervento.

In data 20 novembre 1974, tramite l'ufficio periferico ENASARCO di Catania, veniva spedita alla sede centrale dell'Ente la richiesta di recupero contributivo per il periodo 1961-1974 avverso la ditta Ponchiardi, successivamente trasmessa all'ufficio periferico di Brescia, competente per territorio.

L'agente interessato allegava alla domanda d'intervento soltanto quattro copie fotostatiche di fatture, dichiarando che la sua ex proponente gli aveva dato l'incarico verbalmente e che non era in possesso della necessaria documentazione a sostegno della richiesta. Ciò rendeva difficoltoso il recupero per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge del 2 febbraio 1973, n. 12.

Nel frattempo, l'ufficio ENASARCO di Brescia chiedeva chiarimenti alla ditta che, nell'informare che la propria organizzazione di vendita era stata creata con la iscrizione della ditta Ponchiardi società per azioni al tribunale di Brescia, affermava che la ditta, fino a tutto il 1972, era stata artigiana e non si era avvalsa di rappresentanti per la vendita fino al maggio del 1974. Pertanto, avrebbe versato le regolari contribuzioni previdenziali per gli anni 1969-1972 oltre quelle indiscutibili per gli anni 1973-1974 sulla base dei documenti reperibili presso la sua sede, mentre non avrebbe effettuato versamenti per l'anno 1968 non essendo più in possesso di alcun documento relativo a tale anno, avendo l'obbligo di conservare la documentazione soltanto dell'ultimo quinquennio.

L'ufficio ENASARCO di Brescia non poteva fare alcuna eccezione a tale riguardo, non essendo stata presentata dall'agente Impellizzeri l'idonea documentazione.

La ditta Ponchiardi in data 22 maggio 1975, con bollettino di conto corrente postale n. 51 dell'ufficio postale di Lumezzano, versava la somma complessiva di lire 353.216 da ripartire per il periodo 1969-1974 in base alla distinta trasmessa dalla ditta.

Il Ministro: TOROS.

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga disporre una formale inchiesta sul comportamento del direttore sanitario facente funzione della Cassa di soccorso dell'ATAN (Azienda trasporti autofilotranviari) di Napoli, il cui operato dispotico ed autoritario pare abbia dato luogo a non poche rimostranze da parte del corpo sanitario, con le prevedibili ripercussioni sulla funzionalità e sul prestigio dell'ente mutualistico.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se risponda a verità l'arbitrario provvedimento assunto dal predetto dirigente nei confronti del dottor Antonio Ricciardi, medico ambulatoriale della predetta Cassa di soccorso, in occasione della infermità sofferta dall'aprile ad agosto del

1974, e di cui all'esposto inviato al commissario straordinario della ripetuta Cassa di soccorso il 27 agosto 1974. In caso affermativo non solo risulterebbe apertamente violato lo statuto dei lavoratori, ma sarebbe stato compiuto un vero e proprio abuso di funzione che mal si concilia con la posizione di direttore sanitario, tanto più se si considera che il personale dipendente è composto essenzialmente da professionisti che vantano, come il dottor Ricciardi, una lunga e prestigiosa carriera sanitaria.

La richiesta assume carattere di estrema urgenza, data la tensione esistente fra la categoria, che potrebbe indurre il corpo sanitario a sospendere le prestazioni agli assistiti in segno di protesta. (4-11410)

RISPOSTA. — A seguito dell'insediamento come direttore sanitario facente funzione presso la Cassa di soccorso ATAN del dottor Selvaggi, veniva rilevata l'irregolarità della posizione, in seno alla Cassa stessa, del dottor Antonio Ricciardi, in quanto non in possesso di tutti i requisiti richiesti per esplicare l'attività allo stesso demandata.

In conseguenza di ciò il dottor Ricciardi accettava di ricoprire un nuovo incarico.

Successivamente, verificandosi una documentata carenza di assiduità nell'esercizio della funzione assegnatagli, il rapporto tra il dottor Ricciardi e la Cassa di soccorso ATAN veniva risolto per dimissioni presentate dal sanitario in questione ed accolte dalla Cassa stessa.

Il Ministro: TOROS.

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale il sindaco del comune di Casavatore (Napoli) provvederebbe direttamente all'avviamento dei lavoratori appartenenti alle categorie riservatarie nelle varie aziende locali.

Sembra che l'inziativa sia scaturita da una riunione di disoccupati, a conclusione della quale il sindaco si sarebbe assunto il compito, sostituendosi ai competenti servizi del collocamento.

Qualora la notizia fosse vera, l'interrogante chiede di sapere se nella fattispecie non sia riscontrabile la funzione di « mediazione » nell'avviamento al lavoro, vietata dalla legge n. 300 del 1970, e quali urgenti provvedimenti intenda adottare per ripristinare il rispetto delle norme sul collocamento della manodopera anche nel comune di Casavatore. (4-12690)

RISPOSTA. — Nel mese di ottobre 1974, allo scopo di reperire occasioni di lavoro per i disoccupati di Casavatore, ebbe luogo presso l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli una riunione alla quale, oltre ai rappresentanti delle principali aziende locali, intervennero pure il sindaco del suddetto comune ed il dirigente della locale sezione di collocamento.

In tale occasione fu possibile ottenere l'impegno da parte di alcune aziende intervenute di assumere 17 unità lavorative, le quali sarebbero state avviate, previa presentazione all'ufficio di collocamento di Casavatore di regolari richieste numeriche o nominative, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda, invece, gli avviamenti di lavoratori appartenenti alle categorie protette, effettuati dal predetto ufficio del lavoro presso le aziende del comune di Casavatore, si precisa che la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nella riunione del 18 dicembre 1974, atteso che le aziende Alma Nuova ed Angus risultavano carenti di invalidi civili di guerra, di invalidi per causa di servizio e di orfani, considerato per altro che in Casavatore non risultavano disponibili lavoratori iscritti negli elenchi provinciali delle menzionate categorie e tenuto conto, infine, delle tensioni sociali particolarmente accentuate esistenti in quel comune, ritenne opportuno autorizzare le predette società ad assumere lavoratori invalidi appartenenti ad altre categorie (scorrimento).

Nell'informare, infine, che finora solo la società Angus ha beneficiato di tale autorizzazione, inoltrando richiesta nominativa di due invalidi civili, che sono stati pertanto regolarmente avviati, si assicura che gli organi periferici del Ministero in provincia di Napoli non mancheranno di intervenre tempestivamente qualora dovessero verificarsi eventuali irregolarità in materia di collocamento.

Il Ministro: TOROS.

LEZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se

nei confronti dei medici funzionari degli istituti di assistenza e previdenza il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso istituti universitari delle facoltà mediche è valutabile, come i corsi di laurea, ai fini del trattamento di previdenza. In particolare tale servizio è stato reso con obbligo di presenza ed attività didattica, assistenziale e di ricerca, come ben noto a tutti gli effetti, pur non avendo dato luogo a retribuzioni. Esso, però, è stato ed è, nell'attuale normativa, valutato ai fini della normale progressione in carriera. Sulla necessità di correggere, in attuazione del principio della analogia atta ad eliminare una disparità di trattamento, ove non già previsto, tale anomala condizione con personale (assistenti universitari, ospedalieri, amministrazioni statali) che, con medesimi titoli, ha ottenuto la valutazione di tale servizio ai fini della quiescenza e della indennità di buonuscita. (4-12726)

RISPOSTA. — Ai sensi delle vigenti norme regolamentari degli istituti di assistenza e previdenza, i periodi di servizio prestato in qualità di assistente volontario presso istituti universitari delle facoltà mediche non sono suscettibili di valutazione ai fini del trattamento interno di previdenza del personale dipendente.

I predetti periodi, infatti, non possono né essere assimilati ai corsi di laurea, in quanto le anzidette norme limitano il riconoscimento alla sola durata legale del corso degli studi universitari, né essere considerati come periodi di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, non ravvisandosi in tale servizio i caratteri propri di un rapporto di impiego.

Si fa presente, inoltre, che una eventuale modifica delle norme disciplinanti il trattamento di fine servizio del personale degli enti di previdenza e assistenza sociale non potrebbe, allo stato, essere assecondata, ostandovi l'articolo 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale, nello stabilire la conservazione dei fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della legge, ha inteso evidentemente cristallizzare le disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Il Ministro: TOROS.

MAGGIONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle poste e telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che una delegazione di amministratori e di rappresentanti di forze politiche e sindacali del comune di Voghera (Pavia) è stata recentemente ricevuta dai ministri interessati ai quali la delegazione ha rappresentato lo stato occupazionale di quella città e di quella zona depressa dell'Oltrepò pavese – se si ritenga sollecitare gli uffici ministeriali interessati perché si dia « il via » all'esecuzione di quelle opere pubbliche già finanziate, che se iniziate, sarebbero di conforto ad importanti settori, trattandosi della costruzione della nuova sede dell'ufficio postale, dell'edificio carcerario, dell'officina delle ferrovie dello Stato per la quale è stata stanziata la somma di lire 1.500 milioni. (4-12776)

RISPOSTA. — I dati al momento disponibili indicano che il numero degli iscritti nelle liste di collocamento di Voghera al 31 gennaio 1975 non si discosta da quello registrato nello stesso periodo del 1974 e che l'attuale situazione occupazionale in quella zona non presenta aspetti di particolare gravità.

Tuttavia il ricorso alla cassa integrazione guadagni da parte di talune tra le più significative aziende operanti nel voghere-se e alcuni provvedimenti di licenziamento, anche se ritirati a seguito dell'intervento svolto dallo scrivente, costituiscono motivo di legittima apprensione.

Si assicura, pertanto, che le amministrazioni interessate alla esecuzione delle opere pubbliche già finanziate adotteranno ogni consentito accorgimento per una pronta realizzazione delle stesse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che:

1) il provveditorato agli studi di Milano nell'aprile 1973 definiva la pratica di ricostruzione di carriera interessante un gruppo di insegnanti della scuola media di Monza, fra le quali la professoressa Gianna Rimoldi vedova Camparada, come da richiesta, stante la legge 26 luglio 1970, n. 576:

2) nel novembre dello stesso anno 1973 detto decreto veniva registrato alla Corte dei conti;

3) ancora recentemente l'ufficio spese fisse della direzione provinciale del tesoro di Milano faceva sapere all'interessata che non era stato possibile procedere alla definizione dei computi di liquidazione delle somme spettanti, per mancanza di personale e che ben volentieri tale ufficio si sarebbe servito di personale « volontario » per un tale lavoro – quali iniziative si intendano adottare per dare giusta sodisfazione a cittadini che attendono di ottenere quanto spetta loro di diritto, e quali iniziative si intendano adottare perché gli uffici pubblici non siano costretti a ricorrere a personale volontario – interessato alla definizione delle proprie pratiche – estraneo all'amministrazione. (4-12778)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Milano ha da tempo provveduto ad erogare quanto spettante alla professoressa Gianna Rimoldi.

Circa la carenza di personale presso il suddetto ufficio, si fa presente che la situazione, comune a quella delle altre sedi provinciali, si è determinata per effetto dell'esodo del personale che si è avvalso dei beneficî concessi dalla legge n. 336 del 1970 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

Di contro, gli stessi uffici sono stati chiamati ad assolvere, per effetto del decentramento, numerose funzioni per l'applicazione di provvedimenti di carattere generale che si sono susseguiti in questi ultimi anni a ritmo crescente, l'ultimo dei quali concerne l'applicazione delle norme sulla riforma tributaria.

Comunque, nell'intento di agevolare i servizi contabili, si stanno dotando le direzioni in parola di calcolatori elettronici che, eliminando i calcoli manuali, accelerano l'applicazione dei ruoli di variazione delle spese fisse.

Inoltre, si prevede di immettere in servizio, entro il mese di ottobre 1975, i vincitori del concorso a 180 posti di segretario della carriera di concetto, la maggior parte dei quali saranno destinati a sedi del nord.

Intanto, è stato posto allo studio un provvedimento per l'adeguato ampliamento degli organici, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1974, n. 555, ed è stata avanzata richiesta per la restituzione del personale del ruolo provinciale comandato presso altri uffici.

Il Sottosegretario di Stato:
MAZZARRINO.

MARINELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali, a tutt'oggi, non è stata ancora liquidata e corrisposta la pensione al signor Zifaro Aurelio, nato a Torremaggiore (Foggia) il 10 luglio 1914, collocato anticipatamente a riposo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 336 del 1970, in data 5 luglio 1974 dal Consorzio per la bonifica della Capitanata (Foggia). (4-13573)

MARINELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere – premesso che:

1) l'INPS – sede di Foggia – ha revocato nei confronti di Petrone Antonio e Gentile Ciro, da Torremaggiore, nonché di altri pensionati già dipendenti dal Consorzio per la bonifica della Capitanata (Foggia) i beneficî combattentistici inerenti alle pensioni dagli stessi godute e rivenienti dalla legge n. 336 del 1970, chiedendo il rimborso delle somme già versate;

2) il provvedimento di cui innanzi è stata adottato a causa della controversia insorta fra l'INPS – sede di Foggia – ed il Consorzio per la bonifica della Capitanata in ordine al denegato versamento da parte del Consorzio stesso dell'onere corrispondente ai beneficî di cui innanzi – quali provvedimenti intendano prendere per sanare al più presto la incresciosa situazione che si è venuta a creare, e per evitare il grave pregiudizio che viene a derivare ai titolari delle pensioni. (4-13574)

RISPOSTA. — L'applicabilità della legge n. 336 del 1970 sulle pensioni liquidate nell'assicurazione generale obbligatoria ai dipendenti del Consorzio di bonifica della Capitanata è stata a suo tempo riconosciuta sulla base di una specifica dichiarazione del Consorzio datore di lavoro, con la quale si attestava che gli interessati non avevano diritto all'attribuzione dei beneficî combattentistici su altro trattamento di pensione e si assumeva l'impegno a versare i valori capitali dovuti in forza di legge,

corrispettivi dei beneficî che, in concreto, sarebbero stati riconosciuti sulle singole prestazioni.

Sennonché nel momento in cui la sede provinciale dell'INPS di Foggia ha comunicato, in applicazione dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, l'ammontare dei valori capitali, il predetto consorzio ha respinto l'addebito per tutti gli ex dipendenti interessati, contestando, in via generale, la legittimità dell'applicazione della legge n. 336 sulle pensioni a carico dell'AGO, nei confronti di pubblici dipendenti e, più specificatamente, la possibilità di riconoscere i beneficî in questione sulle pensioni dei propri dipendenti a carico della stessa assicurazione, posto che gli stessi beneficî erano stati attribuiti su un trattamento aziendale assimilabile.

In tal modo, secondo il Consorzio, si sarebbe verificata una duplicazione delle stesse provvidenze in contrasto con l'articolo 3, terzo comma della citata legge n. 824 del 1971, laddove è stabilito che « ciascun beneficio può essere goduto una sola volta ».

Atteso il carattere della contestazione, che poneva in dubbio la legittimità dei provvedimenti adottati dall'istituto, è stata disposta la revoca dei beneficî già riconosciuti.

Per altro, a seguito dei ricorsi promossi, avverso i provvedimenti di addebito dei valori capitali, dal Consorzio di bonifica di Foggia, il Comitato del fondo pensioni lavoratori dipendenti – competente a decidere secondo quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma del decreto ministeriale 25 agosto 1972 – ha deliberato di respingere tali ricorsi, dando mandato agli uffici di ripristinare i beneficî combattentistici già revocati nei confronti dei 16 dipendenti del Consorzio.

Ciò nella considerazione che, trattandosi di lavoratori assoggettati all'assicurazione generale obbligatoria, l'applicazione della legge n. 336 del 1970 e successive modifiche debba operare sulle pensioni dovute in tale assicurazione, quale trattamento obbligatorio, rispetto al quale la prestazione del Consorzio non può avere altro carattere che quello di un trattamento integrativo.

La decisione del comitato è in corso di attuazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

MARZOTTO CAOTORTA. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero dei lavori pubblici avrebbe iniziato i lavori per costruire il nuovo complesso doganale di Milano nel territorio del comune di Segrate (Milano), senza aver preventivamente fornito ai competenti organi comunali i progetti relativi all'insediamento e senza aver nemmeno richiesto al comune la necessaria licenza di costruzione.

Per conoscere altresì se il Ministero delle finanze e quello dei lavori pubblici abbiano tenuto conto delle gravi perturbazioni urbanistiche e sociali che recherebbe agli abitanti della zona l'insediamento di questa infrastruttura. ((4-11554)

RISPOSTA. — Con legge in data 16 maggio 1965, n. 730, venne stanziata la somma, come prima assegnazione, di lire 6.800 milioni per la costruzoine di una nuova sede doganale in provincia di Milano.

Dopo numerosi convegni, riunioni, contatti, cui hanno partecipato oltre che gli enti direttamente interessati (intendenza di finanza, dogana, provincia, ferrovie dello Stato, Ministero dei lavori pubblici, ecc.), anche rappresentanti politici, venne puntualizzata la scelta ubicazionale della dogana stessa nel territorio del comune di Segrate.

Alle successive riunioni, le quali avevano lo scopo di individuare l'area di detto comune da vincolarsi a zona doganale, ha regolarmente partecipato anche un rappresentante del comune interessato.

Prima di procedere alla redazione del progetto si è interessato il predetto comune affinché apportasse le dovute modifiche allo strumento urbanistico vigente e ponesse il vincolo di « terreno destinato a strutture doganali » sull'area come sopra prescelta.

Il comune ha regolarmente introdotto tale previsione nello strumento urbanistico che ha riportato la dovuta approvazione.

Quindi si è proceduto alla redazione del progetto di massima e a tale elaborazione si è giunti con il concorso degli enti interessati, e cioè amministrazione delle dogane e ferrovie dello Stato.

In base al combinato disposto degli articoli 29 e 31 della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, il progetto venne

poi sottoposto all'esame della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la quale con voto n. 1733, emesso nella adunanza del 12 novembre 1972, ha espresso parere favorevole.

Pertanto il progetto non risulta essere in contrasto con le previsioni del piano di fabbricazione vigente nel territorio del comune di Segrate. Inoltre, si vuole sottolineare la circostanza che durante la fase progettuale è stato costantemente tenuto informato il comune interessato, ed anzi qualificati rappresentanti dell'amministrazione comunale hanno preso parte alle numerose riunioni di studio durante le quali hanno avanzato proposte di modifiche e perfezionamento al progetto che sono state valutate attentamente in sede di stesura definitiva del progetto.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta pertanto inesatta la informazione che il comune non fosse a conoscenza del programma di realizzazione della nuova dogana.

Circa l'affermazione poi che lo Stato non ha « nemmeno richiesto al comune la necessaria licenza di costruzione », si precisa che lo Stato non ha tale obbligo: si ricorda che allo scopo di accertare la conformità del progetto allo strumento urbanistico è stata esperita regolare istruttoria, ai sensi dei citati articoli della legge urbanistica.

Si comunica che i lavori regolarmente appaltati sono in avanzato stato di esecuzione e che sono in corso di definizione le pratiche per l'esproprio e la valutazione dei terreni.

Il Ministro dei lavori pubblici: BUCALOSSI.

MENICACCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica giacente presso la sede INAIL di Roma intestata ad Alunni Alfonso, residente in via Machiavelli 1, Città di Castello (Perugia), per costituzione di rendita per inabilità permanente (infortunio sul lavoro del 3 agosto 1972, gestione ordinaria, n. 73778/I, rendita D. n. 17153) accertata nella misura del 69 per cento, con effetto dal 24 aprile 1973, già calcolata sulla retribuzione annua di lire 1.151.120, aumentata dell'importo corrispondente a 3 quote integrative per i familiari, e come si spiega che la stessa rimane così a lungo inevasa, quando appare da tempo totalmente istruita. (4-13243)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha provveduto, sin dallo scorso mese di aprile, a corrispondere al signor Alfonso Alunni l'ammontare dei ratei maturati della rendita per inabilità permanente del 69 per cento liquidatagli con decorrenza 24 aprile 1973 per l'infortunio del 3 agosto 1972.

I motivi che hanno determinato il ritardo nella definizione della pratica sono connessi alla particolare complessità dell'istruttoria della pratica stessa che, regolarmente e tempestivamente avviata subito dopo la cessazione del primo periodo di inabilità temporanea assoluta (avvenuta il 24 aprile 1973), è stata ripetutamente e necessariamente sospesa a seguito delle numerose « ricadute » dell'interessato in stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Tali ricadute, per le quali è stato corrisposto all'infortunato lo specifico trattamento di legge, hanno comportato l'esame del caso anche da parte dell'INAM e si sono protratte - salvo brevi interruzioni - sino alla fine del 1974.

Il Ministro: TOROS.

MICELI VINCENZO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi per la progettazione e conseguente costruzione della circonvallazione dell'abitato di Valderice (Trapani) sulla strada statale n. 187.

La statale di cui sopra attraversa il cuore del paese con gli inconvenienti di continui intasamenti, oltre a continui pericoli per gli abitanti che vedono sfrecciare automobili, camion, autotreni che collegano la città di Trapani a quella di Palermo.

I pericoli, il rallentamento del traffico, il continuo dissesto del nastro stradale, nel centro di un comune ed alta vocazione turistica, sono gli elementi essenziali per la richiesta costruzione della circonvallazione a sud del paese.

Per conoscere quali siano gli impegni del ministro per la risoluzione di un così importante problema. (4-12092)

RISPOSTA. — A cura del compartimento ANAS della viabilità di Palermo è in corso di redazione il progetto di massima dell'importo di lire 10 miliardi per la costruzione di una variante alla strada statale n. 187 esterna all'abitato di Valderice.

Ciò in quanto, come segnalato dall'interrogante, si è ravvisata la necessità di intervenire per la costruzione dell'opera pubblica di cui trattasi.

Al finanziamento potrà farsi luogo a suo tempo - una volta esperite le procedure tecnico-amministrative - compatibilmente con i fondi che saranno disponibili.

Il Ministro: BUCALOSSI.

NICCOLAI GIUSEPPE, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA E DE VIDOVICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale sia la spesa sopportata dall'INPS di Pisa per competenze e onorari corrisposti all'avvocato, o avvocati pisani. (4-13795)

RISPOSTA. — La spesa per competenze ed onorari liquidati in sentenze emesse in controversie previdenziali proposte contro l'INPS ed erogata nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 dalla sede provinciale di Pisa a beneficio di 13 avvocati di quel foro, operanti per conto di enti di patronato, è stata di lire 22.742.601.

Tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 1975 la spesa analoga è stata di lire 12.568.577.

Il Ministro: TOROS.

OLIVI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'enorme arretrato nella liquidazione delle indennità di buonuscita e pensionistiche giacente presso l'ENPAS il quale, ad ogni richiesta di prestazioni previdenziali dovute da oltre un quequennio, risponde con modulo prefabbricato in cui giustifica l'interminabile istruttoria delle pratiche con l'eccezionale volume di lavoro dovuto alle disposizioni legislative in materia di esodo volontario dei dipendenti statali.

Per fare solo un esempio, rientrante nella normalità della disfunzione del servizio, l'interrogante segnala il caso degli eredi di Gabelli Luigia fu Antonio in Polato, deceduta in attività di servizio il 22 settembre 1969 (posizione n. 474234) i quali, versando in profligate condizioni economiche, attendono che l'ENPAS paghi in moneta fortemente svalutata la modesta buonuscita dovuta da cinque anni e mezzo.

È inoltre da segnalare il metodo sistematicamente interlocutorio con cui l'ENPAS procrastina l'evasione delle pratiche.

L'interrogante chiede quali interventi intenda svolgere per porre rimedio a questa situazione patologica dell'importante ente previdenziale. (4-13711)

RISPOSTA. — L'ENPAS, attraverso una riorganizzazione del settore e mediante l'introduzione di particolari procedure di automazione, ha smaltito l'arretrato creatosi a seguito dei noti provvedimenti legislativi sull'esodo anticipato degli ex combattenti e dei dirigenti statali civili e militari ed è ora in grado di provvedere alle prime liquidazioni delle indennità di buonuscita nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970, n. 1079.

Sotto il profilo generale dei procedimenti amministrativi occorre rilevare che in base al decreto stesso, entrato in vigore l'8 gennaio 1971, le amministrazioni statali debbono provvedere d'ufficio - in assenza della domanda del soggetto avente diritto - a trasmettere all'ENPAS la documentazione in base alla quale l'ente procede alle liquidazioni dell'indennità di buonuscita. Precedentemente all'entrata in vigore di tale norme le predette amministrazioni trasmettevano la documentazione necessaria all'ENPAS soltanto dopo aver ricevuto domanda dall'avente diritto.

Con riferimento al caso specifico, riguardante l'indennità di buonuscita spettante ai superstiti dell'insegnante Gabelli Luigia in Polato, deceduta il 22 settembre 1969, e quindi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, si fa presente che il marito dell'assistita ha presentato domanda per conto dei figli minori soltanto nel gennaio 1974.

Conseguentemente il Ministero della pubblica istruzione provvedeva ad inviare il progetto di liquidazione e lo stato di servizio della signora Luigia Gabelli in data 9 febbraio 1974.

Tale progetto di liquidazione è risultato incompleto in sede di esame di istruttoria della pratica per cui si rendeva necessario richiedere al Ministero della pubblica istruzione i chiarimenti del caso.

Nell'attesa, l'ENPAS ha provveduto a determinare l'importo dell'indennità di buonuscita sulla base dei dati certi e a disporre il pagamento agli aventi diritto a favore di quali sarà fatta una seconda liquidazione appena in possesso delle notizie richieste.

Si precisa che l'esigenza dell'ente di procedere alle liquidazioni dell'indennità di buonuscita soltanto dopo essere venuto in possesso di tutti gli elementi certi sul servizio degli interessati deriva dall'orientamento degli organi di amministrazione di ovviare ad ulteriori appesantimenti del già notevole volume di lavoro che le prestazioni previdenziali hanno apportato con il ricorso a ripetute e successive liquidazioni dell'indennità di buonuscita.

Il Ministro: TOROS.

PATRIARCA. — *Al Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata accolta la richiesta avanzata dall'ente provinciale per il turismo di Napoli e dai sindacati per la deroga alla chiusura del lunedì degli scavi di Pompei (Napoli).

La grave crisi che affligge il turismo nell'area napoletana dovrebbe spingere i responsabili a comportarsi almeno con la stessa disponibilità dimostrata per la galleria Pitti di Firenze dove lo stesso Ministero ha concesso la deroga. (4-13614)

RISPOSTA. — L'orario di apertura dei musei e degli istituti di antichità e d'arte è stato stabilito con circolare ministeriale del 30 settembre 1974, n. 230, protocollo 10549.

Circa l'orario di apertura per gli scavi, i parchi, le ville ed i giardini esso è previsto dalle ore 9 ad un'ora prima del tramonto sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.

La giornata di chiusura al pubblico poi, per tutti gli istituti di antichità e d'arte, è stata fissata al lunedì (spostata al martedì qualora di lunedì capiti una giornata festiva a orario normale o ad orario ridotto).

Ciò premesso si fa presente che il problema degli orari di apertura al pubblico degli istituti di antichità e d'arte è seguìto da questo Ministero con costante attenzione anche con riferimento alle innegabili incidenze di carattere turistico ed economico.

Fermi restando i princìpi stabiliti nella predetta circolare si comunica che, nel momento presente, data la scarsa consistenza numerica del personale e la inadeguatezza dei mezzi di tutela, carenze che si auspica potranno essere superate dall'applicazione dei mezzi legislativi recentemente disposti o di prossima adozione, non si ritiene opportuno addivenire a modifiche di orario o a deroghe delle attuali disposizioni generali se non in casi, attentamente valutati, del tutto eccezionali.

Il Ministro: SPADOLINI.

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se risulti che nello stabilimento di Porto Torres (Sassai) della Polisarda siano in atto massicce concentrazioni di polivinile e se sia stata accertata l'adozione di misure di sicurezza a tutela dei lavoratori e della popolazione. (4-13852)

RISPOSTA. — La Polisarda società per azioni, che svolge la propria attività nella zona industriale di Porto Torres, attende alla produzione del cloruro di polivinile (PVC) - resina sintetica di aspetto polverulento di colore bianco che rappresenta la materia prima per la produzione di manufatti plastici (tubi, bottiglie, vinpelle, rivestimenti per cavi elettrici, ecc.) - ottenuto dal cloruro di vinile monomero (CVM).

La direzione della Polisarda, attraverso una serie di apposite riunioni, ha informato il personale dello stabilimento ed i rappresentanti sindacali dei possibili effetti nocivi del cloruro di vinile conosciuti attraverso pubblicazioni di carattere scientifico.

Tuttavia rilievi effettuati sino all'anno 1974 nello stabilimento mettono in evidenza concentrazioni di cloruro di vinile notevolmente inferiori al limite massimo consentito, stabilito in 500 parti per milione.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel titolo VIII, capo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulle materie e prodotti pericolosi o nocivi, la ditta Polisarda ha provveduto, inoltre, a:

1) intensificare i controlli analitici sui livelli di inquinamento. A tale proposito è stato recentemente installato un complesso analitico gas cromatografico automatizzato per il controllo continuo di n. 10 punti di presa collocati in opportune zone dell'impianto stabilite dai sindacati dei lavoratori. I dati delle analisi effettuate ogni due minuti vengono trasmessi in sala controllo e registrati su carta diagrammata a disposizione del personale;

2) migliorare l'ambiente di lavoro, realizzando una maggiore ventilazione nei vari

impianti con più frequenti ricambi d'aria e un nuovo procedimento per il lavaggio delle autoclavi. A tale proposito va rilevato che le operazioni di pulizia delle autoclavi, che venivano prima effettuate manualmente, comportavano per i lavoratori addetti una continua esposizione, all'interno delle autoclavi stesse, al contatto con il cloruro di vinile ed alla inalazione del gas. Dette operazioni manuali sono state completamente eliminate con l'adozione del lavaggio automatico mediante solventi chimici.

Anche le operazioni di insaccaggio del prodotto finito, che venivano effettuate manualmente, sono state ora meccanizzate con l'adozione di apposite macchine che limitano al minimo l'intervento manuale.

La ditta Polisarda ha, infine, disposto delle indagini mediche sulla totalità del personale occupato presso lo stabilimento di Porto Torres effettuate a cura dell'ENPI e della clinica medica dell'università di Sassari, al fine di accertare eventuali effetti dannosi del CVM sulla salute dei lavoratori. Dette indagini non hanno a tutt'oggi rivelato alcun caso patologico da mettere in relazione alla lavorazione delle sostanze di cui trattasi.

Concludendo, a seguito di un recente sopralluogo effettuato dall'ispettorato del lavoro di Sassari, non sono emerse violazioni, da parte della ditta, di norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, posto che sono state attuate le misure previste a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. La possibilità di individuare, con la massima tempestività, eventuali concentrazioni abnormi di gas nocivo, nei punti cruciali degli stabilimenti, dovute a cause accidentali, quali la rottura di tubazioni o pompe, rende comunque possibile l'immediato intervento al fine di ovviare a simili inconvenienti. In ogni caso è stata prescritta anche l'adozione obbligatoria di opportune maschere da parte degli operai adibiti a settori particolari di lavorazione, più esposti degli altri all'eventuale pericolo di inalazione o contatto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

POCHETTI E FIORIELLO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della dichiarazione dello stato di agitazione, da parte del sindacato dei lavoratori dello spettacolo, nel settore dello sviluppo e stampa che, a Roma, comprende aziende quali la Technicolor, Telecor, Vittori Luciano, Stacofilm Boschi, Tecnospes, ecc.;

2) se conoscano i motivi della dichiarazione dello stato di agitazione e cioè la pratica ingiustificata del lavoro straordinario e la omissione del pagamento delle assicurazioni sociali;

3) se ritengano di dover disporre una adeguata indagine sulla consistenza dei fenomeni lamentati e l'accertamento della eventuale concessione di autorizzazioni da parte dell'ufficio del lavoro e praticare lo straordinario, tenendo conto dei danni che vengono provocati ai lavoratori sul piano assicurativo e sul piano occupazione.

Per conoscere, infine, le misure che i ministri interessati riterranno di adottare per far cessare eventuali violazioni di leggi. (4-13186)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Roma ha svolto una approfondita indagine in ordine al lamentato ricorso a prestazioni di lavoro straordinario e all'omesso pagamento dei contributi previdenziali da parte di alcune aziende del settore sviluppo e stampa.

Dagli accertamenti svolti e, in particolare, dalle dichiarazioni fornite sia dai lavoratori interessati, sia dalle rappresentanze sindacali aziendali, è emerso che queste ultime considerano lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro, mediamente fissato intorno alle 40 ore settimanali dal contratto di categoria del 7 giugno 1973 con validità *inter partes*.

Sulle richieste aziendali delle predette prestazioni straordinarie supplementari (cioè fino alla 48ª ora settimanale) viene lasciata, dai consigli di fabbrica, libertà di decisione ai lavoratori interpellati. In ogni caso, nessun provvedimento può essere adottato per vietare tale pratica, in quanto il divieto (penalmente sanzionato) di effettuare prestazioni straordinarie si riferisce – come è noto – al concetto di « lavoro straordinario » fissato dall'articolo 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, e cioè a quello compiuto oltre le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali; pertanto, quando i CCNL prevedono un orario normale di lavoro giornaliero o settimanale inferiore ai cennati limiti, il divieto nelle imprese industriali opera soltanto quando la prestazione superi tali limiti.

Per quanto concerne, invece, le prestazioni di lavoro oltre gli indicati limiti legali, risultate per altro di entità trascurabile e per periodi di tempo ridotti, nonché per le accertate omissioni contributive, l'organo ispettivo ha adottato i provvedimenti contravvenzionali di competenza a carico delle aziende inadempienti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali impedimenti vietino la decisione del ricorso proposto fin dal 1970 dalla previdenza sociale di Salerno avverso il deliberato della commissione provinciale dei contributi unificati che nel marzo precedente aveva riconosciuto al signor Salvato Giuseppe, nato il 1896 a Montesano sulla Marcellana (Salerno), il diritto a versare con ritardo i contributi agricoli in suo favore.

Se sia ammissibile che a distanza di cinque anni non ci sia stata ancora pronuncia di giudicato anche nella considerazione che l'interessato ha ben 79 anni ed è in attesa di tale decisione per poter percepire la pensione di invalidità. (4-12843)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già da lungo tempo deciso (decreto ministeriale del 21 marzo 1973, n. 5420) sul ricorso prodotto dalla sede INPS di Salerno avverso l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti del signor Giuseppe Salvato, respingendo l'istanza dell'istituto e confermando, quindi, il diritto del suddetto lavoratore alla iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti soggetti alle assicurazioni sociali.

Questo Ministero ha, altresì, trasmesso in data 3 maggio 1973 copia della decisione di cui trattasi alla prefettura di Salerno per la notifica di rito delle parti interessate.

L'istituto ricorrente, per altro, non è stato posto nella condizione di definire la domanda di pensione dell'interessato in quanto la competente prefettura di Salerno, mentre ha regolarmente notificato il provvedimento di questo Ministero al signor Salvati nella qualità di controricorrente, ha omesso di compiere analogo adempimento nei confronti della sede dell'INPS di Salerno.

Per ovviare prontamente a tale inconveniente si è provveduto a trasmettere direttamente copia della decisione all'INPS, ponendo così l'istituto in grado di provvedere alla definizione della domanda di pensione di cui trattasi.

Il Ministro: TOROS.

ROBERTI, DI NARDO E NICOSIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la sovraintendenza ai monumenti della Campania ha disposto la chiusura degli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano (Napoli) nel giorno di lunedì di ogni settimana, con conseguente grave danno per il turismo napoletano, già gravemente compromesso e in particolare per le guide turistiche che vedono così sensibilmente decurtati i proventi del loro lavoro.

Per sapere altresì se ritengano opportuno adottare i necessari provvedimenti al fine di evitare il protrarsi di tale discutibile decisione da ritenersi ancora più grave in considerazione della negativa incidenza sul flusso turistico previsto nel 1975 in conseguenza dell'apertura dell'Anno Santo. (4-12013)

RISPOSTA. — L'orario di apertura dei musei e degli istituti di antichità e d'arte è stato stabilito con circolare ministeriale del 30 settembre 1974, n. 230, prot. 19549.

Circa l'orario di apertura per gli scavi, i parchi, le ville ed i giardini esso è previsto dalle ore 9 ad un'ora prima del tramonto sia per i giorni feriali sia per quelli festivi.

La giornata di chiusura al pubblico poi, per tutti gli istituti di antichità e d'arte, è stata fissata al lunedì (spostata al martedì qualora di lunedì capita una giornata festiva a orario normale o ad orario ridotto.

Ciò premesso si fa presente che il problema degli orari di apertura al pubblico degli istituti di antichità e d'arte è seguito da questo Ministero con costante attenzione anche con riferimento alle innegabili incidenze di carattere turistico ed economico.

Fermi restando i princìpi stabiliti nella predetta circolare si comunica che, nel momento presente, data la scarsa consistenza numerica del personale e la inadeguatezza dei mezzi di tutela, carenze che si auspica potranno essere superate dall'applicazione dei mezzi legislativi recentemente disposti o di prossima adozione, non si ritiene opportuno addivenire a modifiche di orario

o a deroghe delle attuali disposizioni generali se non in casi, attentamente valutati, del tutto eccezionali.

Il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente: SPADOLINI.

ROBERTI, CASSANO, BORROMEO D'ADDA, BOLLATI E DE VIDOVICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (G. Amendola) non ha ancora provveduto a corrispondere per intero, ai pensionati aventi diritto, l'assegno di superinvalidità, di cui all'articolo 24 del regolamento, modificato ed approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1972, ma si limita tutt'ora ad erogare acconti, adducendo a pretesto la mancanza di disposizioni di natura fiscale da parte del competente Ministero.

Per conoscere altresì se ritenga opportuno adottare i necessari provvedimenti affinché venga rimossa questa situazione palesemente iniqua, relativa per di più a soggetti particolarmente bisognosi. (4-12335)

RISPOSTA. — La corresponsione per intero da parte dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dell'assegno di superinvalidità ai pensionati aventi diritto è già in atto dal mese di dicembre 1974 con carattere di continuità. Nello stesso mese di dicembre l'istituto predetto ha altresì provveduto ad affettuare i conguagli relativi ai periodi arretrati, dopo aver ottenuto chiarimenti dal Ministero delle finanze circa l'applicazione agli emolumenti di cui trattasi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Ministro: TOROS.

ROBERTI, CASSANO, BORROMEO D'ADDA, BOLLATI, DE VIDOVICH E MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere, in relazione alla grave situazione verificatasi presso la IBP-Perugina, se ritengano intervenire per neutralizzare i riflessi negativi di Cassa integrazione per i 5 mila dipendenti della Perugina stessa.

In particolare gli interroganti chiedono:

1) se siano a conoscenza dei progetti della Perugina che intenderebbe trasformarsi da azienda produttrice in commissionaria, il che significherebbe ridurre del 95 per cento gli attuali livelli occupazionali nonché creare una grave crisi per gli altri circa 5 mila dipendenti di piccole aziende collaterali;

2) quali iniziative intendano prendere per indurre l'azienda al mantenimento degli attuali livelli occupazionali che, se minacciati di riduzione, provocherebbero la paralisi di tutta l'economia della zona di Perugia. (4-12494)

RISPOSTA. — La vertenza, insorta presso la IBP - Industrie Buitoni-Perugina a seguito del provvedimento limitativo dell'orario di lavoro interessante circa 2000 dipendenti, è stata risolta con la stipula di un accordo raggiunto il 7 maggio 1975, tra i rappresentanti della FILIA e del gruppo IBP, i cui dirigenti hanno escluso l'esistenza di progetti che prevederebbero la trasformazione dell'azienda da produttrice in commissionaria.

Con il predetto accordo è stato assicurato il mantenimento dei livelli occupazionali complessivi dei singoli stabilimenti fino al 31 dicembre 1975 e sono state fissate, tra l'altro, le modalità per la definizione degli organici, per la mobilità del personale all'interno di ciascun stabilimento, per la gestione dell'orario contrattuale di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

SANTAGATI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere in base a quale disposizione di legge la somma aggiuntiva derivante dalla scala mobile da conteggiare nella pensione dei contributi obbligatori versati, venga detratta ai pensionati INPS all'inizio di ogni anno (dal 1° gennaio in poi) dall'altra parte del fondo di previdenza in godimento e per quale motivo, da qualche mese in qua, non sia stata più pagata ai pensionati INPS l'aggiunta di famiglia compresa nella pensione del fondo di previdenza.

Per sapere se ritengano d'intervenire con la massima urgenza perché venga usato a favore dei pensionati INPS un trattamento unico di quiescenza senza aggiunte e trattenute mensili diverse, allo scopo di eliminare una evidente sperequazione, che si risolve in una patente ingiustizia. (4-13533)

RISPOSTA. — Sulla prima delle questioni sollevate si precisa che l'articolo 33, se-

condo comma, del regolamento per la previdenza, entrato in vigore il 1° aprile 1971, dispone la « riliquidazione della pensione integrativa ogni qual volta intervenga una variazione nella misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria percepita dal singolo interessato ».

Per effetto di tale disposizione – che trova la sua ragion d'essere nella natura integrativa del Fondo interno di previdenza inteso ad assicurare un trattamento pensionistico complessivo (costituito dalla pensione obbligatoria e dall'eventuale pensione integrativa) pari a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione per quanti sono gli anni di servizio – qualsiasi aumento nell'ammontare della pensione obbligatoria, ivi compresi gli aumenti derivanti dal sistema di perequazione automatica di cui sopra è cenno, comporta la corrispondente riduzione della pensione integrativa.

In proposito si ritiene altresì opportuno precisare che ai fini dell'adeguamento al costo della vita del trattamento pensionistico complessivo garantito dal Fondo interno di cui trattasi, le vigenti disposizioni regolamentari prevedono l'estensione ai pensionati ex dipendenti dell'istituto dell'indennità integrativa speciale nella stessa misura prevista per i pensionati dello Stato dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonché la riliquidazione delle pensioni di cui trattasi ogni qual volta intervengano variazioni nelle retribuzioni del personale in servizio di corrispondente qualifica.

Per quanto riguarda la seconda questione, si fa presente che l'istituto si è adeguato alle nome di cui all'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, che sancisce l'incompatibilità tra assegni familiari relativi a pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con altri trattamenti di famiglia comunque denominati spettanti per lo stesso beneficiario, facendo salvo per altro il diverso trattamento di famiglia limitatamente alla differenza rispetto all'importo degli assegni familiari.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

TASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa sia stato fatto a seguito della occupazione da parte di certo Moia Remigio di parte di area di proprietà e pertinenza dell'ANAS dallo stesso occupata e recinta sulla strada statale n. 45, in località Cisiano di Rivergaro (Piacenza).

Per sapere quali azioni siano state incoate e siano eventualmente anche in istruttoria per l'abuso di cui è interrogazione. (4-12762)

RISPOSTA. — Verso la fine del mese di luglio 1974 il signor Moia Remigio, abitante a Cisiano di Rivergaro, la cui proprietà confina con la strada statale n. 45 di Valle Trebbia e con una piazzuola della statale stessa in corispondenza del chilometro 118+427, occupava la piazzuola stessa incorporandola – con recinzione – nella sua proprietà.

Con verbale 24 luglio 1974 il Moia veniva contravvenuto ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio-decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con lettera del 7 agosto 1974 veniva diffidato a rimuovere tale recinzione e al ripristino dei luoghi.

In data 25 ottobre 1974 il Moia versava l'oblazione prevista dal precitato verbale, mentre non provvedeva al completo ripristino dei luoghi, malgrado ripetute assicurazioni verbali.

Conseguentemente, in data 10 marzo 1975 il Moia veniva nuovamente diffidato all'osservanza integrale della diffida.

In data 15 aprile 1975 il Moia ultimava i lavori di ripristino totale dei luoghi.

La questione sorse in quanto il Moia rivendicava la proprietà dell'area della piazzuola, a cui l'ANAS non poteva opporre documentazione specifica se non quella catastale.

Nella controversia fra l'ANAS ed il signor Moia Remigio se ne inserisce un'altra di natura privata tra il citato signor Moia ed i signori Opizzi Mario e Opizzi Angelica, per il possesso di un pozzo.

In definitiva, per la parte che riguarda la pubblica Amministrazione, la piazzuola è stata reintegrata al demanio stradale in conformità ai limiti preesistenti ed alle risultanze catastali.

Il Ministro dei lavori pubblici: BUCALOSSI.

TASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere cosa intenda fare per sollecitare l'espletamento delle procedure per il riconoscimento e la concessione delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità che davvero non possono

comportare difficili istruttorie, stante l'automaticità del diritto.

Per sapere, in particolare, cosa intenda fare per il pronto riconoscimento della pensione di reversibilità per la morte del marito Roffi Antonio da Cassimoreno (Piacenza) a favore della vedova Malatesta Maddalena che presentò domanda alla sede di Piacenza dell'INPS il 5 settembre 1974, e per il riconoscimento alla stessa della pensione di vecchiaia giusta domanda presentata in termini. (4-12898)

RISPOSTA. — Al fine di ridurre i tempi tecnici sinora richiesti dall'istruttoria delle domande di pensione, sono state recentemente predisposte da parte dell'INPS nuove procedure di lavoro che dovrebbero consentire una più sollecita definizione delle domande di pensione di riversibilità, nonché di tutte le domande di pensione diretta il cui importo debba essere integrato al trattamento minimo. In particolare, dette procedure, che sfruttano la possibilità di scambi immediati di notizie tra sedi e centro elettronico attraverso l'utilizzazione di apparecchi video-terminali, consentiranno di porre immediatamente in pagamento la pensione, ogni qual volta risulti, dalla consultazione di tabelle decisionali appositamente predisposte, che la contribuzione dell'assicurato darebbe luogo ad un trattamento pensionistico inferiore all'importo minimo attualmente previsto.

La rilevanza pratica di tali nuovi criteri operativi è evidente ove si consideri che attualmente le pensioni integrate al trattamento minimo rappresentano l'80 per cento circa del totale delle pensioni erogate dall'istituto e che tale percentuale è destinata ad aumentare in relazione ai previsti incrementi dei suddetti trattamenti minimi.

Per quanto concerne in particolare la domanda di pensione di reversibilità presentata in data 5 settembre 1974 alla sede di Piacenza dalla signora Malatesta Maddalena – vedova dell'assicurato Roffi Antonio, titolare dal 1° febbraio 1968 di pensione di invalidità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni – si fa presente che la stessa è tuttora in corso di istruttoria in quanto l'interessata ha esibito il prescritto certificato medico di parte solo in data 9 dicembre 1974.

Si precisa, al riguardo, che, essendo il defunto signor Roffi titolare di pensione *Ir* con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970, la vedova ha diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, solo se risulterà inabile al lavoro.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di pensione di vecchiaia avanzata in data 24 febbraio 1975 dalla signora Malatesta quale coltivatrice diretta, si fa presente che sono in corso di svolgimento i necessari accertamenti per la verifica della sussistenza del diritto alla pensione richiesta.

Il Ministro: TOROS.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) che cosa osti all'immediata liquidazione da parte dell'ENASARCO (direzione nazionale di Roma) del signor Pagani Luigi da Tuna di Gazzola (Piacenza) e nato colà il 9 aprile 1944, già rappresentante e venditore della ditta Campelli & C. di Piacenza, per il rapporto di collaborazione con la stessa cessato sin dall'agosto 1974. La pratica e la posizione del Pagani sono perfettamente regolari e istruite ma nonostante i solleciti l'ENASARCO non provvede a quanto di suo preciso obbligo;

2) quali controlli siano stati effettuati, anche sotto il profilo ispettivo contabile, presso l'ENASARCO da parte del Ministero competente, al fine di tutelare i lavoratori assistiti da quell'ente, da chiari abusi come quello qui indicato;

3) se siano in corso nei confronti dell'ENASARCO istruttorie penali, per fatti analoghi;

4) se sia il caso, comunque, nella specie di iniziare anche in tal senso. (4-13467)

RISPOSTA. — In data 27 settembre 1974 perveniva all'ENASARCO la dichiarazione della ditta A. Campelli & C. con la quale la stessa attestava la cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale con il signor Pagani Luigi avvenuta il 21 luglio 1974.

Il predetto ente, senza che da parte del signor Pagani venisse presentata domanda di liquidazione per il fondo indennità risoluzione rapporto, provvedeva di propria iniziativa, in data 26 ottobre 1974, a richiedere all'interessato la dichiarazione attestante il comune di iscrizione anagrafica

in quanto la liquidazione stessa poteva essere effettuata soltanto dopo aver operato le ritenute fiscali in base all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La richiesta di cui sopra veniva respinta al mittente dall'ufficio postale con la dizione « partito senza lasciare indirizzo ».

Soltanto in data 14 gennaio 1975 il signor Pagani Luigi comunicava all'ENASARCO di aver cessato l'attività e richiedeva la liquidazione dei versamenti effettuati dalla ditta Campelli & C.

Da tale comunicazione veniva rilevato il nuovo indirizzo del signor Pagani al quale, quindi, si rinnovava la richiesta della dichiarazione attestante il comune di iscrizione anagrafica.

In data 12 febbraio 1975 l'assistito forniva gli elementi richiesti e conseguentemente l'ente, dopo aver effettuato i relativi accertamenti e conteggi, definiva la liquidazione per l'importo di lire 545.400 in favore del beneficiario signor Luigi Pagani.

Ciò precisato, si fa presente che è in corso il provvedimento per la corresponsione di una integrazione di lire 136.500 relativa a versamenti pervenuti successivamente a quelli che hanno formato oggetto della prima liquidazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

TASSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alle mancate assunzioni da parte della SIP (ex TIMO) di Piacenza del seguente personale soggetto attivo della legge n. 482 del 1968: un invalido per servizio; un invalido del lavoro; un orfano o vedova di guerra, per servizio o del lavoro; un invalido civile ordinario.

Le carenze anzicennate scaturiscono dal deliberato della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio presieduta dal direttore dell'ufficio e dalla vigente norma votata dal Parlamento allo scopo di favorire il reintegro nella società dei più colpiti fra i suoi cittadini. (4-13496)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato del lavoro ha impartito alla SIP di Piacenza, in occasione di un accertamento eseguito il 20 febbraio 1975, apposita prescrizione per l'assunzione in servizio delle quattro unità invalide di cui risultava scoperta.

A seguito della predetta diffida, la società, che in forza del decreto ministeriale del 19 maggio 1973 è ammessa a richiesta nominativa, ha proceduto alla selezione dei lavoratori aspiranti all'assunzione per ammetterli alla frequenza di un corso retribuito.

Delle cinque unità prescelte tra coloro che avevano presentato domanda di assunzione, solo due sono risultate disponibili, per cui la SIP ha dovuto far seguire, a copertura dei posti riservati alle categorie protette, una seconda richiesta con l'indicazione dei nominativi delle altre due unità invalide.

Nel fare presente che il ritardo nelle assunzioni di cui trattasi è dovuto alla laboriosa procedura che la SIP adotta per la selezione dei lavoratori addetti al settore delle comunicazioni telefoniche, si assicura che non si mancherà di vigilare perché la legge sul collocamento obbligatorio trovi la più completa osservanza da parte della predetta società.

Il Ministro: TOROS.

TOCCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere le ragioni per le quali non si sia dato ancora corso alla emissione del decreto relativo al raddoppio delle pensioni degli ingegneri ed architetti, direttamente correlato al parere che il Consiglio di Stato ha emesso il 23 dicembre 1974 in merito al nuovo regolamento di attuazione delle pensioni e che, come è noto, prevedeva il raddoppio di tutte le pensioni stesse a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza, con decorrenza dal 1° gennaio 1974. (4-13709)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri ha approvato di recente il provvedimento concernente il raddoppio delle pensioni a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli ingegneri ed architetti.

Il relativo decreto del Presidente della Repubblica è in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere:

1) se siano informati dello stato di profondo malcontento e di notevole disagio in

cui si trovano i lavoratori colpiti di tbc beneficiari del sussidio post-sanatoriale il cui importo è rimasto a lire 2.000 giornaliere nonostante l'inflazione che ha colpito duramente il paese e soprattutto i lavoratori e i pensionati dell'INPS;

2) quali provvedimenti intendano immediatamente mettere in atto per migliorare lo attuale miserevole trattamento, riservato a questi lavoratori, dimessi da lunghe degenze sanatoriali, e che la maggioranza di essi trovasi con una famiglia a proprio carico per cui è obbligo dello Stato di assicurare adeguate prestazioni economiche e nel contempo riconoscere un elementare principio di giustizia nei confronti di coloro che si sono ammalati per il tipo di lavoro svolto o per la mancata soluzione dei problemi igienici e sanitari. (4-12998)

RISPOSTA. — Come è noto le attuali misure dell'indennità post-sanatoriale (lire 2.000 giornaliere per i tubercolotici assistiti in virtù di assicurazione propria e lire mille giornaliere per gli assistiti in qualità di familiari di assicurato) sono state stabilite dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; agli assistiti in qualità di assicurato sono, inoltre, corrisposte maggiorazioni per carichi familiari di importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.

Miglioramenti delle prestazioni economiche antitubercolari sono stati previsti nel disegno di legge di iniziative dei senatori Pieraccini ed altri, recentemente approvato, con modificazioni, dal Senato.

Con tale provvedimento si è inteso apportare miglioramenti alle prestazioni ed ammettere ai beneficî dell'assistenza antitubercolare i titolari di pensione, derivante da lavoro subordinato, che attualmente ne sono sprovvisti.

Per quanto concerne in particolare l'indennità post-sanatoriale si è previsto un meccanismo di adeguamento della stessa agli aumenti previsti per i minimi di pensione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TOROS.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello stato di profondo malcontento e di permanente agitazione in cui si trovano da tempo i giovani partecipanti ai corsi (segretario sociale, assistenti sociali e operatori socio-culturali) che a partire dal 12 dicembre 1974 sono in atto a Reggoi Calabria, gestiti dall'Ente italiano servizio sociale e finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla CEE (Fondo speciale europeo). Infatti la mancata corresponsione dell'indennità giornaliera, da cui scaturisce l'agitazione, e l'erogazione di soli minimi acconti, vengono indicati nel mancato versamento dei finanziamenti promessi da parte del Ministero del lavoro e soprattutto dal Fondo speciale europeo;

2) se di fronte alla grave situazione che colpisce decine di giovani diplomati disoccupati le cui famiglie versano in disagiate condizioni economiche, intenda intervenire tempestivamente per assicurare i finanziamenti promessi e necessari per garantire subito il saldo e la liquidazione dell'indennità spettante ai giovani corsisti;

3) quali misure ritenga opportuno mettere in atto per mettere al servizio della società calabrese le capacità acquisite dai giovani partecipanti ai corsi, trattandosi di un patrimonio molto necesario allo sviluppo economico-culturale della Calabria, dove molto carente è la presenza di tecnici specializzati. (4-13224)

RISPOSTA. — L'Ente italiano di servizio sociale (EISS), che ha sede in Roma, è un organismo di diritto privato giuridicamente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1966, n. 769, ed istituzionalmente interessato alla promozione dei servizi sociali, nonché alla formazione professionale di operatori e di assistenti per il settore specifico.

L'EISS, a seguito di una indagine condotta sullo sviluppo dei servizi sociali di assistenza – sia nel settore privato sia pubblico – e sulla ristrutturazione di tali servizi conseguente al decentramento regionale, considerata altresì l'impossibilità di adeguare i servizi stessi alle nuove esigenze per la carenza di specialisti in materia, nonostante la sovrabbondanza sul mercato del lavoro di giovani disoccupati in possesso dei requisiti richiesti (diploma o laurea), ha ravvisato la necessità di provvedere con urgenza alla formazione di un primo contingente di tali specialisti.

Nel giugno del 1973, l'Ente ha pertanto predisposto un programma diretto alla for-

mazione di oltre mille operatori ed assistenti sociali da reclutare tra i giovani laureati e diplomati dell'Italia meridionale – in stato di disoccupazione o sottoccupazione – da destinare successivamente presso organismi pubblici e privati del meridione stesso e delle regioni di rilevante immigrazione (Piemonte e Lombardia).

Poiché le operazioni programmate erano inquadrabili nella normativa comunitaria concernente gli interventi del Fondo sociale europeo, l'Ente in questione ha richiesto per la attuazione dell'iniziativa il concorso finanziario del Fondo predetto, ai sensi dell'articolo 5 della decisione 71 del 1966.

Per altro, in base all'articolo 8 della precitata decisione, è condizione di proponibilità alla Commissione CEE delle richieste presentate da organismi privati l'impegno della partecipazione finanziaria di una pubblica autorità nazionale, affinché il Fondo sociale europeo possa intervenire in misura analoga.

Tale impegno, nel caso in esame, è stato assunto da questo Ministero – ai sensi della legge 8 novembre 1973, n. 736 – a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL) nella misura pari al 50 per cento del costo complessivo delle operazioni.

La Commissione CEE, con decisione del 27 dicembre 1973, ha accolto la richiesta dell'EISS, mettendo a disposizione dell'Ente un contributo del Fondo sociale europeo di importo analogo a quello ministeriale.

Quanto sopra premesso, si precisa che:

a) ai sensi dell'articolo 8 della decisione 71 del 1966, adottata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 1° febbraio 1971, il Fondo sociale rimborsa – secondo le aliquote fissate dallo stesso articolo – le spese imputabili ad azioni realizzate per i fini di cui agli articoli 4 e 5;

b) l'articolo 4 del regolamento CEE del 24 aprile 1972, n. 1972, prevede che, in base allo stato di avanzamento dell'operazione, possono essere versati acconti successivi, previa presentazione di un elenco dettagliato delle spese sostenute e che il totale degli acconti stessi non può superare – in nessun caso – l'85 per cento del contributo concesso, mentre il saldo viene corrisposto al termine dell'attività, a ricezione del rendiconto generale.

A tali procedure comunitarie si è attenuta questa Amministrazione per gli impegni assunti a carico del FAPL.

Dalle citate disposizioni emerge che gli operatori, per la realizzazione degli interventi compresi in richieste di contributo del Fondo sociale europeo, debbono, quanto meno, essere in grado di anticiparne le relative spese.

Il Ministero del lavoro, in relazione agli stati di avanzamento presentati dall'EISS a tutto il 31 dicembre 1974, ha già provveduto a corrispondere il contributo di propria spettanza, pari a complessive lire 501.893.915, comprensivo anche della quota relativa alle attività svolte nell'anno 1973.

Il ritardo con cui è stata corrisposta detta quota è da imputarsi al fatto che, all'epoca in cui l'Ente ha presentato la documentazione relativa all'attività del 1973 (marzo 1974), sono emersi taluni elementi che hanno indotto i servizi comunitari e questo Ministero a disporre, preventivamente all'erogazione dell'acconto richiesto, appositi accertamenti.

Poiché in sede di controllo sono sorte delle contestazioni in merito a taluni aspetti dell'attività 1973, nonché ad una parte della relativa documentazione contabile, non si è potuto procedere alla corresponsione del contributo sino a quando non sono stati definiti i punti controversi.

Per le operazioni tuttora in atto (ivi compreso il corso di Reggio Calabria), il versamento del contributo ministeriale sarà effettuato a seguito di presentazione da parte dell'EISS di una apposita richiesta di acconto, corredata dal relativo stato di avanzamento.

Per quanto concerne, invece, il contributo di spettanza del Fondo sociale europeo per la parte delle operazioni sinora realizzate dall'EISS, nonostante siano state trasmesse a tempo debito dal Ministero alla Commissione CEE le relative richieste e siano state rivolte anche delle sollecitazioni al riguardo, lo stesso contributo non risulta essere stato ancora accreditato all'Ente.

Il Ministro: TOROS.

VALENSISE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali sono stati bloccati gli accreditamenti nei confronti dell'Ente italiano di sviluppo sociale, sede di Reggio Calabria, con la conseguenza della mancata corresponsione degli assegni di studio agli allievi dei corsi organizzati da detto Ente.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intenda adottare. (4-13472)

RISPOSTA. — Nel giugno del 1973, l'EISS ha predisposto un programma diretto alla formazione di oltre mille operatori ed assistenti sociali da reclutare tra i giovani laureati e diplomati dell'Italia meridionale – in stato di disoccupazione o sottoccupazione – da destinare successivamente presso organismi pubblici e privati del meridione stesso e delle regioni di rilevante immigrazione (Piemonte e Lombardia).

Poiché le operazioni programmate erano inquadrabili nella normativa comunitaria concernente gli interventi del Fondo sociale europeo, l'Ente in questione ha richiesto per l'attuazione dell'iniziativa il concorso finanziario del Fondo predetto, ai sensi dell'articolo 5 della decisione 71 del 1966.

Per altro, in base all'articolo 8 della precitata decisione, è condizione di proponibilità alla Commissione CEE delle richieste presentate da organismi privati l'impegno della partecipazione finanziaria di una pubblica autorità nazionale, affinché il Fondo sociale europeo possa intervenire in misura analoga.

Tale impegno, nel caso in esame, è stato assunto da questo Ministero – ai sensi della legge 8 novembre 1973, n. 736 –, a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL) nella misura pari al 50 per cento del costo complessivo delle operazioni.

La Commissione CEE, con decisione del 27 dicembre 1973, ha accolto la richiesta dell'EISS, mettendo a disposizione dell'Ente un contributo del Fondo sociale europeo di importo analogo a quello ministeriale.

Quanto sopra premesso, si precisa che:

a) ai sensi dell'articolo 8 della decisione 71/66, adottata dal Consiglio dei ministri delle Comunità europee in data 1° febbraio 1971, il Fondo sociale rimborsa – secondo le aliquote fissate dallo stesso articolo – le spese imputabili ad azioni realizzate per i fini di cui agli articoli 4 e 5;

b) l'articolo 4 del regolamento CEE del 24 aprile 1972, 858/72, prevede che, in base allo stato di avanzamento dell'operazione, possono essere versati acconti successivi, previa presentazione di un elenco dettagliato delle spese sostenute e che il totale degli acconti stessi non può superare – in nessun caso – l'85 per cento del contributo concesso, mentre il saldo viene corrisposto al termine dell'attività, a ricezione del rendiconto generale.

A tali procedure comunitarie si è attenuta questa Amministrazione per gli impegni assunti a carico del FAPL.

Dalle citate disposizioni emerge che gli operatori, per la realizzazione degli interventi compresi in richieste di contributo del Fondo speciale europeo, debbono, quanto meno, essere in grado di anticiparne le relative spese.

Il Ministero del lavoro, in relazione agli stati di avanzamento presentati dall'EISS a tutto il 31 dicembre 1974, ha già provveduto a corrispondere il contributo di propria spettanza, pari a lire 501.893.915, comprensivo anche della quota relativa alle attività svolte nell'anno 1973.

Il ritardo con cui è stata corrisposta detta quota è da imputarsi al fatto che, all'epoca in cui l'Ente ha presentato la documentazione relativa all'attività del 1973 (marzo 1974), sono emersi taluni elementi che hanno indotto i servizi comunitari e questo Ministero a disporre, preventivamente all'erogazione dell'acconto richiesto, appositi accertamenti.

Poiché in sede di controllo sono sorte delle contestazioni in merito a taluni aspetti dell'attività 1973, nonché ad una parte della relativa documentazione contabile, non si è potuto procedere alla corresponsione del contributo sino a quando non sono stati definiti i punti controversi.

Per le operazioni tuttora in atto (ivi compreso il corso di Reggio Calabria), il versamento del contributo ministeriale sarà effettuato a seguito di presentazione da parte dell'EISS di una apposita richiesta di acconto, corredata dal relativo stato di avanzamento.

Per quanto concerne, invece, il contributo di spettanza del Fondo sociale europeo per la parte delle operazioni sinora realizzate dall'EISS, nonostante siano state trasmesse a tempo debito dal Ministero alla Commissione CEE le relative richieste e siano state rivolte anche delle sollecitazioni al riguardo, lo stesso contributo non risulta essere stato ancora accreditato all'Ente.

Il Ministro: TOROS.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO